



Centro Studi ANCL SU CAMPANIA

"on. V. Mancini"

**n.01
2015**

Quest'opera è soggetta alla licenza Creative Commons
Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate



In questo numero

Pace e comprensione.....	3
<i>di Anna Maria Granata</i>	
Jobs (f)act.....	5
<i>di Stefano Ussano</i>	
ENPACL 2.0. Le nuove sfide a sostegno della categoria.....	10
<i>di Gianfranco Ginolfi</i>	
Al via i controlli sulle false P.IVA.....	14
<i>di Rino Gargano</i>	
I nuovi minimi.....	17
<i>di Luigi Carbonelli</i>	
Gli adempimenti dopo la nascita di un figlio.....	21
<i>di Lucia Gargiulo</i>	
L'Aspi diventa Naspi: alle porte una rivoluzione.....	23
<i>di Antonio Barbato</i>	
La prima volta.....	28
<i>di Andrea Cascione</i>	
Il contratto di ricollocazione.....	30
<i>di Isabella Vollerò</i>	
Tirocini: evoluzione normativa, obiettivi & procedure.....	33
<i>di Antonio Caduto</i>	
Ricorsi amministrativi: i nuovi uffici competenti.....	37
<i>di Riccardo Trimarco</i>	
Il praticantato negli studi professionali.....	40
<i>di Vincenzo Vollono</i>	
INSERTO SPECIALE.....	45
La notifica delle cartelle esattoriali.....	46
<i>di Roberto Tempesta</i>	

Pace e comprensione

di Anna Maria Granata

Per questo nuovo numero vogliamo sottoporci ai Vostri occhi con un messaggio di Albert Einstein, *“La pace non può essere mantenuta con la forza, può essere solo raggiunta con la comprensione”*. Non saremmo così agitati, se imparassimo a vivere con più tranquillità e tolleranza verso il prossimo. Siamo troppo freneticamente presi dal vivere comune senza gustarci un minimo di tranquillità! Se provassimo a fermarci solo un minuto al giorno per comprendere cosa ci sta accadendo intorno, potremmo seriamente evitare che la Società si incattivisca ogni giorno di più.

Noi della Redazione ci auguriamo che la frenesia della Vita e le difficoltà giornaliere non ci irrigidiscono e di essere a contatto con un 2015 senza precedenti!

Questa informazione bimestrale nata nel secondo semestre 2014, è un'avventura che continua, grazie alla passione di oggi come ieri. Ogni fase della lavorazione, ogni gesto tecnico, è rivolto al raggiungimento della qualità e non della quantità. Aspetto, consistenza e professionalità, ci hanno entusiasmato subito.

L'ANCL, attraverso il suo ruolo politico e di controllo, ha il vanto di formare giovani dirigenti, assecondando le inclinazioni di ognuno e aiutandoli a credere in se stessi, così facendo fa scelte giuste con serenità ed equilibrio. In questo periodo, ci sono state nomine, che portano la firma dell'ANCL. **Regione Campania:** Roberto Tempesta, Stefania Damiani e Vitalone Maddalena. Il collega Tempesta Roberto nella Compagine nel costituendo Consiglio Disciplinare Nazionale, le colleghe Damiani e Vitalone nel Consiglio di disciplina Territoriale dell'Ordine di Napoli.

Naturalmente come ogni Saggezza con la “S” maiuscola, che ci dice cosa fare e cosa no quando ascoltiamo il nostro cuore, siamo spontanei, ci fidiamo di Noi stessi. Accettiamo le Nostre imperfezioni e per-

doniamo, come ci insegna il filosofo Massimo Recalcati, “lasciare andare” offese, ferite, incomprensioni, perfino tradimenti, è la chiave della felicità!

A tutti Voi, un ottimo di tutto.

Jobs (f)act

di Stefano Ussano

Quale modo migliore per iniziare questa informazione bimestrale, se non con l'intervista dell'Assessore Regionale al Lavoro e Formazione Avv. [Severino Nappi](#). Al di là del suo pensiero politico, che si può essere d'accordo o meno, l'argomento trattato è il mondo del lavoro e il lavoro non ha colorazioni politiche. Queste le parole della redazione nell'affidarmi l'incarico e per il quale mi ritrovo, accompagnato dalla



Presidente dell'ANCL Regionale Anna Maria Granata, di fronte ad una persona semplice, cordiale, aperto, grande conoscitore delle problematiche del lavoro, sia viste da parte dell'azienda che da quelle del lavoratore., da un giovane professionista ad un professionista, da un giovane Consulente del Lavoro ad un Avvocato del Lavoro che mi fa capire che molti disagi provengono da un'Amministrazione Pubblica, che non si snellisce, non sta al passo con i tempi che cambiano, non si aggiorna. Il suo desiderio è quello di "dire ai giovani che si

può e si deve lavorare per il presente oltre che per il loro futuro". L'Assessore Nappi non è d'accordo con la maggior parte delle proposte di riforma del lavoro in Italia, in particolare l'ultimo "Jobs Act" del

governo Renzi col quale, senza troppi giri di parole, si dichiara in totale disaccordo. Nel suo ultimo libro, offre lo spunto per discutere del problema più scottante, quello del lavoro e dell'occupazione, della riforma dei diritti e

l'abolizione di cosiddetti "privilegi" in un momento particolarmente critico dell'Italia. Combatte in primo luogo l'ignoranza, e lo definisce il peggior male del mondo, e naturalmente non si può dargli torto se consideriamo le contestazioni che ha ricevuto per il suo lavoro. Non ci troviamo di fronte ad un improvvisato scrittore, ma ad un tecnico che conosce bene il problema, lo affronta senza interessi politici e mette in evidenza tutti i limiti di una riforma che rischia di essere peggiore del male che dice di voler affrontare. Ora dopo i saluti e lo

scambio d'idee mi sento a mio agio e pronto a rivolgere le domande a svolgere l'incarico affidato.

Assessore tra burocrazia e corruzione, esiste un rimedio? Ma le continue trasformazioni nel mondo del lavoro impongono anche alla P.A. una condotta professionale, etica e rapida, quali sono le sue considerazioni a tal riguardo?

Personalmente conduco una battaglia contro l'eccesso di burocrazia. Con l'uscita del mio ultimo libro "Jobs (f)act" ho lanciato anche una campagna denominata proprio "#Cancella una regola" perché, a mio avviso, le troppe regole sono proprio il primo, vero, male: il blocco burocratico favorisce il cattivo andamento della cosa pubblica e la corruzione. La pubblica amministrazione deve snellirsi, deve aggiornarsi, deve stare al passo con i tempi che cambiano. Accanto al rinnovamento politico, però, deve necessariamente affiancarsi quello della classe dirigente pubblica, altrimenti non si raggiungeranno mai i risultati sperati.

Il posto fisso è un ricordo degli anni del boom economico tuttavia si fatica ad accettare l'idea della "mobilità" lavorativa, perché? Forse è come racconta nel suo recente libro, che si cresce con l'idea che l'Italia è una "Repubblica fondata sullo stipendio" e possibilmente pagato dallo Stato?

Il lavoro va distinto dallo stipendio, mentre paradossalmente da noi ancora tanti distinguono il "posto" dalla "fatica". Ma conta anche il ruolo delle Istituzioni. La politica deve preoccuparsi di lavorare

bene per creare le condizioni affinché ci sia lavoro, affinché ci sia sviluppo, e non dare e distribuire posti di lavoro, magari pubblici. La politica deve investire sul sostegno alle imprese, a partire da quelle piccole e piccolissime, perché, a loro volta, siano sani e stabili datori di lavoro.

Sempre rimanendo su questo discorso, nel senso che dovremmo indirizzare i nostri comportamenti e pensarla in questo modo che: "l'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro di qualità e non sullo stipendio", di fronte a quali prospettive lavorative per i giovani veniamo a contatto, visto che viviamo in un mondo globalizzato che impone aggiornamento permanente e sempre maggiore qualità?

Per molti anni, oltre alla leggenda del posto fisso, si è diffusa l'abitudine a pensare che ad esempio con una laurea, all'indomani della discussione della tesi in una qualsiasi facoltà, si trovasse subito un posto di lavoro. Così, i nostri giovani si sono iscritti alle più disparate università pensando, solo per questo, di trovare lavoro. Anche per questo l'Assessorato al Lavoro della Regione ha cercato di valorizzare e promuovere anche i mestieri artigiani, l'apprendistato, l'autoimpresa, cercando di sfatare il mito che per lavorare c'è bisogno solo di un titolo di studio. Sulle altre professioni, invece, stiamo investendo molto sulla formazione iniziale e sulla formazione continua, affinché ci siano lavoratori sempre più qualificati. L'Italia deve sostenere un'occupazione di qualità per avere imprese di qualità, l'unica che può reggere il confronto col

mercato globale.

Per quanto riguarda l'Apprendistato, abbiamo tutti nostalgia della Legge n. 25 del 1955, cosa si potrebbe fare per rendere di nuovo l'Apprendistato, il contratto "principe", un trampolino di lancio, per entrare nel mondo del lavoro?

Snelliamo le regole della formazione, consentiamo che si svolga anche in azienda, a condizione che sia vera e che gli imprenditori capiscano che serve a rafforzare la propria impresa. E' una delle ragioni per le quali abbiamo istituito la L.R. 20 del 2012 e avviato meccanismi applicativi per semplificare tutto il possibile.

Si fa un gran parlare di formazione ed orientamento ma non si ha una risposta positiva in merito, Lei pensa che tutto questo nasca dal fatto che non si è abituati all'idea di partecipare a ciò?

Su questo devo dire che è in parte non è così. Ovvero, con una adeguata offerta formativa e di orientamento, sia i giovani, sia le imprese rispondono. Ovviamente a questo circuito devono partecipare attivamente tutti gli attori, anche le università, le scuole superiori e le imprese: da sole le Istituzioni possono fare poco. Più l'offerta formativa e di orientamento è di qualità e più si hanno possibilità di successo e riuscita.

Cassa integrazione guadagni ordinaria, straordinaria, in deroga: l'ideale sarebbe un riassetto ponendo, ordine e soprattutto assegnando tempi

certi?

Per troppi anni gli ammortizzatori sono stati un comodo rifugio sia per tanti lavoratori che per le stesse Istituzioni che hanno potuto parcheggiare i lavoratori senza preoccuparsi di trovare strumenti e sistemi per ricollocarli. Non poteva durare perché era un sistema del tutto improduttivo.

Ora però si rischia di buttare il bambino con l'acqua sporca. Abrogare la cassa in deroga senza prevedere strumenti in favore delle piccole imprese, aumentare gli oneri a carico delle imprese per collocare in cassa integrazione i propri dipendenti, limitare i casi di ricorso all'istituto, mi sembra risponda ad una logica di comodo: scegliere la via più facile, non quella più utile. Occorre creare un'alternativa all'indennità e quindi prevedere risorse per le politiche attive di reimpiego dei lavoratori. In Campania abbiamo appena lanciato una misura in questo senso. Ma è lo Stato che deve impegnarsi seriamente. Altrimenti tra qualche anno la massa degli espulsi dal lavoro senza tutela sarà ingestibile.

Qual è il suo pensiero sull'esclusione dalla CIG in deroga degli studi Professionali, quando finanziano, laddove abbiano più di quindici dipendenti, il fondo residuale Istituito presso l'Inps. (providimento, naturalmente contrastato da ConfProfessionie dalla Categoria dei Consulenti del Lavoro), considerando che sussistono Regioni che non accettano tale discriminazione contraria anche alle normative Europee?

Sono fortemente contrario e critico. Un classico esempio di sottovalutazione dei problemi ma anche della scarsa considerazione del mondo delle professioni nella nostra economia. Ho personalmente posto più volte la questione al Ministro Poletti che sembrava aver colto il problema, poi..... Se posso parlare per un attimo in generale, i professionisti devono capire che la questione della loro rappresentanza non si risolve solo sul piano amministrativo, ma soprattutto sul piano politico e istituzionale. Milioni di persone - che non trovano ascolto e spazio né nelle politiche del lavoro, né in quelle per le imprese - devono dialogare con le Istituzioni e fare sentire il loro peso. Io lo sto provando a fare in Campania, almeno per quanto posso.

Perché le politiche passive del lavoro – a finalità assicurative – hanno sempre la meglio sulle politiche attive preposte, quindi, a provvedimenti che rendano migliore il funzionamento del mercato? Politiche passive con finalità di efficienza?

In Campania abbiamo estirpato il modello delle politiche passive come strumento di assistenza. E comunque le abbiamo sempre utilizzate accompagnandole a politiche attive. Innanzitutto, con un censimento delle reali necessità: troppa cassa in deroga, ad esempio, per troppe esigenze cessate da troppi anni. Poi, per gestire quei lavoratori che ne avevano realmente bisogno e diritto, abbiamo messo in piedi un "catalogo" dell'offerta formativa regionale. Abbiamo incluso nella misura tutte le

possibilità in un ventaglio di offerte dettagliate. I risultati, pur con la crisi, si sono visti.

Nel panorama scolastico dovrebbe fare di nuovo il suo ingresso: l'educazione civica, bisogna abituare di nuovo il cittadino alla Politica, e non farlo crescere con l'idea che sia una "cosa sporca" ma chi se ne occupa è colui che sta a servizio del cittadino e non viceversa, poi la scuola fa quasi niente per preparare i giovani all'universo del lavoro, in merito quali sono i suoi pensieri?

Sono ovviamente favorevole. Non solo all'introduzione dell'educazione civica già dalle scuole elementari, ma anche dei fondamenti di diritto pubblico quando i ragazzi sono più grandi. Una buona educazione tecnica su altre materie, deve necessariamente essere affiancata anche dalle materie che riguardano "l'ambiente di vita" e quindi innanzitutto l'educazione civica. Ricordo, anche questo con nostalgia, che anche il voto di condotta era vincolante addirittura rispetto alla promozione e alla bocciatura dell'alunno. Anche in questo caso tutto ciò sarebbe utile ai giovani a comprendere l'importanza reale della politica e dell'impegno politico, inteso come impegno civico per la propria società e per il proprio ambiente.

Assessore, alla luce di quanto detto e chiesto, possiamo affermare (anche come dice nel suo ultimo libro) che l'Italia, ha bisogno di fatti e non parole, quindi più "jobs (f)act" che "Jobs act"?

Ci servono le parole e ovviamente ci servono anche i fatti. L'importante è che alle parole di qualità

seguano fatti di qualità. Spesso non solo le parole possono essere inutili, ma anche i fatti, se non sono ragionati e collegati alla reale necessità della gente. E, credetemi, un "fatto" scollegato dalla

realtà talvolta può essere anche più dannoso delle parole inutili. Solo il confronto può essere la strada risolutiva per risolvere questo tema.

ENPACL 2.0. Le nuove sfide a sostegno della categoria

di Gianfranco Ginolfi

(Consigliere C.d.A. ENPACL)

Quattro anni intensi, in cui i Consulenti del Lavoro ancora una volta hanno dimostrato maturità e compattezza, sono bastati alla categoria per riequilibrare il proprio sistema previdenziale nel rispetto di quei principi di solidarietà, equità e sostenibilità che da soli, prima che la Legge, ci eravamo imposti.

Un grande spirito di squadra e la piena attuazione di quell'auspicata condivisione che era alla base del programma di lavoro consegnato dai colleghi di tutta Italia al nuovo Consiglio di Amministrazione ha sicuramente rappresentato la marcia in più che ha permesso alle professionalità ed alle competenze di tutti i soggetti coinvolti di portare a compimento il lavoro approvato dalla assemblea dei delegati nel settembre 2013 ed in vigore ormai già dal gennaio 2013.

Oggi i conti della Cassa di Previdenza sono in ordine, gli investimenti costantemente monitorati e ispirati ad un necessario principio di prudenza, il patrimonio immobiliare ereditato è oggetto delle massime attenzioni, alla luce anche della profon-

da crisi del settore, ma soprattutto il sistema previdenziale si attiene al principio di capacità contributiva essendo divenuto funzione dei redditi e del volume d'affari della categoria.

Chi più produce è oggi chiamato a sostenere maggiormente il sistema previdenziale, ma è altrettanto vero che le prestazioni future sono funzione di quanto nel tempo versato e quindi direttamente influenzate dal reddito prodotto durante la vita professionale.

La nostra nuova sfida è, quindi, al di là dal potersi ritenere conclusa. Chiudiamo abbondantemente in vantaggio il primo tempo ma, *"come da caratteristica del buon tifoso partenopeo"*, attendiamo il triplice fischio dell'arbitro prima di considerare vinta la partita.

Il nostro è pur sempre un sistema a ripartizione, dove la vera grande risorsa è la categoria stessa in termini di iscritti e di reddito. È il reddito della categoria che determina il gettito previdenziale annuale con il quale si pagano le pensioni ed è an-

cora il reddito della categoria che, in prospettiva, influenzerà le scelte di un giovane quando dovrà decidere il proprio futuro professionale.

E' pertanto necessario, anzi obbligatorio, perseguire un nuovo fondamentale obiettivo, "L'ampliamento del sistema di Welfare".

Non che in questi anni nulla sia stato fatto, anzi, l'Ente di previdenza ha lavorato per rendere più efficace nei confronti degli iscritti e dei propri familiari la tutela della salute attraverso la adesione ad EMAPI, (*un fondo sanitario riconosciuto dal Ministero della salute costituito ad oggi da otto Enti di previdenza*), grazie al quale è stato possibile selezionare, attraverso un bando di gara europeo, una compagnia assicurativa che garantisca adeguate condizioni di assistenza per i grandi interventi chirurgici e gravi eventi morbosi e, inoltre, che fosse disponibile ad applicare condizioni di assoluto favore nei confronti di quegli iscritti che volessero ampliare la propria tutela ad un concetto globale di assistenza sanitaria.

Sempre attraverso EMAPI, poi, sono state sottoscritte idonee assicurazioni per la tutela degli infortuni professionali ed extra professionali ed infine, nel novembre u.s., si è provveduto alla adesione al piano "LONG TERM CARE", una copertura assicurativa concepita a tutela dei Consulenti del lavoro che a seguito di malattia o infortunio, vengono a trovarsi in condizioni di non autosufficienza e che garantirà agli stessi una rendita mensile,

finchè in vita, a sostegno delle necessità di assistenza.

Ma il welfare che necessita alla categoria non è e non può essere unicamente assistenza sanitaria.

E così, con la stessa collaborazione e condivisione che ha portato alla riforma del sistema previdenziale, si è provveduto ad implementare lo Statuto dell'Ente di previdenza, approvato con decreto ministeriale del 22/03/2013 da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Al capo 1 (Istituzione e Ordinamento), art.4 (scopo), comma 5 , si prevede:

"compatibilmente con le disponibilità di bilancio, secondo quanto previsto all'apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei Delegati e comunque nel limite massimo del tre per cento del gettito del contributo integrativo risultante dall'ultimo bilancio consuntivo approvato, senza pregiudizio delle attività previdenziali di cui al comma 2, l'Ente svolge attività di sviluppo e sostegno all'esercizio della libera professione dei propri associati, con particolare riguardo ai giovani iscritti".

Di recente, poi, l'Assemblea dei Delegati dell'Ente in data 24 luglio 2014, ha deliberato il *"Regolamento di attuazione ex art 4, comma 5 dello Sta-*

tuto. Attività di sviluppo e sostegno all'esercizio della professione dei propri associati". Definitivamente approvato dai Ministeri vigilanti con nota del 14/10/2014.

Detto regolamento elenca all'art. 2 gli obiettivi da raggiungere ovvero:

1. facilitare l'esercizio della libera professione dei propri associati, organizzando e/o favorendo, anche per quanto attiene i rapporti con la pubblica amministrazione, l'accesso ai servizi informatici di supporto all'attività di studio, a banche dati, archivi, corsi di apprendimento a distanza e altri servizi similari;
2. favorire l'erogazione di aiuti finanziari sotto la forma di prestiti agevolati per l'acquisto di attrezzature strumenti, arredi, hardware e software, tutti finalizzati all'allestimento e/o al potenziamento degli studi professionali e dei propri associati e/o allo svolgimento di incarichi professionali;
3. erogare aiuti economici finalizzati alla tutela della maternità e al sostegno della genitorialità;
4. salvaguardare la continuità dell'esercizio dell'attività degli studi professionali, attraverso la promozione di iniziative atte a favorirne il passaggio generazionale;
5. promuovere convenzioni e/o accordi commerciali per l'accesso agevolato a

servizi e forniture inerenti l'attività professionale.

Sempre secondo l'approvato Regolamento, ogni anno L'Assemblea dei Delegati determina, nell'ambito degli obiettivi sopra menzionati, il programma annuale delle attività e ne stabilisce le risorse relative.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Ente ha, poi, il compito di attuare detto programma annuale di spesa attraverso la predisposizione di un piano operativo che definisca:

1. le modalità attuative relative alle singole attività di sviluppo e sostegno indicate nel programma annuale;
2. i mezzi e gli strumenti di realizzazione delle stesse;
3. i destinatari dei benefici derivanti dalle attività di cui ai punti 2, 3, e 4 del precedente (elenco);
4. i criteri di selezione dei beneficiari per le finalità di cui ai punti 1 e 4 del precedente (elenco).

In data 27 novembre 2014, l'Assemblea dei Delegati dell'ENPACL ha deliberato tale Programma per l'anno 2015, ed il finanziamento delle singole attività di sviluppo e sostegno all'esercizio della professione entro il limite di euro 1.190.000,00, così ripartito:

1. per la costituzione di un'apposita Fondazione cui affidare la progettazione, lo sviluppo e la diffusione di servizi informatici di supporto all'attività degli studi professionali dei Consulenti del Lavoro, per euro 250.000,00;
 2. per il finanziamento, in tutto o in parte, della quota interessi dovuta dagli iscritti ai quali sia stato erogato un prestito derivante da apposite convenzioni stipulate dall'Enpacl con primari Istituti bancari, finalizzato all'acquisto di attrezzature, hardware e software per lo studio professionale, per euro 50.000,00;
 3. per l'erogazione di aiuti economici finalizzati alla tutela della maternità ed al sostegno della genitorialità, ulteriori alla indennità di maternità già riconosciuta dall'Enpacl ex D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, per euro 90.000,00;
 4. per il finanziamento, in tutto o in parte, della quota di interessi dovuta dagli iscritti ai quali sia stato erogato un prestito derivante da apposite convenzioni stipulate dall'Enpacl con primari istituti bancari, ovvero ulteriori misure finalizzate a salvaguardare la continuità dell'esercizio dell'attività degli studi professionali, per euro 800.000,00;
 5. per la stipula e promozione di convenzioni o accordi commerciali per l'accesso agevolato a servizi e forniture inerenti l'attività professionale.
- Peraltro, pochi giorni fa, il Consiglio di Amministrazione ha iniziato a deliberare l'avvio delle attività necessarie alla attuazione del prestabilito piano di intervento per l'anno 2015, in modo da poter utilmente approntare gli strumenti necessari nel più breve tempo possibile.
- E' ovvio che anche questo inaugurato percorso andrà condotto insieme a tutta la categoria.
- Il Consiglio Nazionale, in primis, saprà certamente intercettare, tramite il fondamentale apporto delle Consulte Regionali, le istanze dei singoli territori, ed individuare ai sensi dell'art. 23, lettera f), della Nostra Legge n° 12/1979 le idonee iniziative per l'attuazione di nuove ed ulteriori forme di assistenza a favore degli iscritti.
- Il Sindacato di categoria fungerà da ulteriore antenna, a captare le istanze e le necessità della professione, ed offrirà come sempre il proprio valido contributo alla definizione delle azioni da intraprendere.
- Agli Organi dell'Ente di Previdenza (Assemblea dei Delegati e Consiglio di Amministrazione) come sempre il compito di saper essere validi interpreti di queste politiche da cui ben sappiamo dipenderà il futuro di tanti giovani consulenti ed anche la previdenza di chi, poi, tanto giovane non lo è più.

Al via i controlli sulle false P.IVA

di Rino Gargano

Occhi puntati sugli autonomi monocommittenti. Il 31 dicembre, infatti, è terminata la fase transitoria dei controlli sulle false partite IVA. Dal primo gennaio, quindi, sono pienamente operativi i criteri e le presunzioni introdotte dalla riforma Fornero per contrastare i fenomeni distorsivi che nascondono prestazioni inquadrabili nell'ambito delle collaborazioni a progetto o, addirittura, nell'ambito del lavoro subordinato. Criteri che non hanno subito modifiche da parte di successivi interventi legislativi e che determinano una presunzione semplice di inverosimilità del carattere autonomo dell'incarico conferito superabile tramite prova contraria da parte del committente. Aziende e Consulenti sono chiamati ad una attenta attività di screening verificando – per ogni incarico conferito – che non si realizzi la contemporanea presenza di due dei seguenti criteri:

- la collaborazione con il medesimo committente ha una durata complessiva superiore a otto mesi per due anni consecutivi;
- il corrispettivo derivante dalla collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili allo stesso centro d'imputa-

zione di interessi, costituisce più dell'80% dei corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco di due anni solari consecutivi;

- il collaboratore dispone di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.

Riguardo il primo criterio, come chiarito dal Ministero del Lavoro, il riferimento temporale è all'anno civile (1° gennaio – 31 dicembre) e gli 8 mesi corrispondono a 240 giorni non consecutivi. Tale presunzione potrà essere valutata dal personale ispettivo attraverso l'analisi di qualsiasi elemento documentale in grado di fornire informazioni, anche indirette, circa la durata della collaborazione. A puro titolo di esempio, lettere di incarico o fatture dalle quali è possibile desumere l'intervallo temporale di riferimento.

Il secondo criterio, per espressa previsione del legislatore, fa riferimento a due anni solari consecutivi e, dunque, a due periodi di 365 giorni, non necessariamente coincidenti con l'anno civile. Il Dicastero di Via Veneto sottolinea che, al fine di non vanificare la finalità della disposizione, gli ispettori dovranno fare riferimento ai soli compen-

si "fatturati", anche se non ancora incassati. Qualora si intenda far valere tale criterio unitamente a quello precedente, la Direzione generale per l'attività ispettiva non ha dubbi nel ritenere che il criterio dell'anno civile, utilizzato nella prima presunzione, "attrae" necessariamente anche la seconda presunzione.

La postazione fissa va intesa come possibilità, da parte del collaboratore, di usufruire di una postazione ubicata in locali di disponibilità del committente e, sottolinea il Ministero, indipendentemente dalla possibilità di utilizzare qualunque attrezzatura necessaria allo svolgimento dell'attività. È pacifico che questo tipo di presunzione potrà essere accertata solo a seguito di accesso in azienda.

Fissate le presunzioni, la legge Fornero lascia aperto qualche "spiraglio" di esclusione allorquando si realizzano – congiuntamente – le seguenti condizioni:

- la prestazione è connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico/pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell'esercizio concreto dell'attività (ovvero titoli di studio di scuola superiore o di formazione professionale, titolo di studio universitario, qualifiche o diplomi conseguiti al termine di un periodo di apprendistato, specializzazione derivante da rapporto di lavoro subordinato, attività autonoma svolta per almeno dieci anni);

- la prestazione è svolta da un soggetto titolare di un reddito annuo (lordo) da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi alla gestione Inps commercianti. Rilevano, è bene ribadirlo, solo i redditi da lavoro autonomo, con esclusione di ogni altro reddito derivante sia da prestazione di lavoro subordinato che da prestazioni di lavoro accessorio.

Al riparo da ogni presunzione anche le prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registri, ruoli, albi o elenchi professionali qualificati inclusi nel DM 20/12/2012. L'esclusione opera solo se l'attività realmente svolta rientra tra quelle per le quali è necessaria l'iscrizione ad un albo, registro o ruolo e tenendo conto delle effettive modalità di svolgimento dell'attività.

La presunzione *de qua* comporta la trasformazione del rapporto in collaborazione coordinata e continuativa se è ravvisabile l'esistenza di un progetto specifico. In caso contrario, la prestazione è ricondotta ad un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto. Se l'attività è qualificabile come collaborazione a progetto, il Legislatore riconosce al collaboratore un diritto di rivalsa nei confronti del committente. È appena il caso di ricordare che il professionista senza cassa è tenuto all'iscrizione alla Gestione Separata dell'INPS, ma – diversa-

mente da quanto accade per i collaboratori a progetto – sopporta per intero l'onere contributivo e non beneficia della consueta ripartizione (2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del collaboratore). Il Legislatore, dunque, ha voluto "sollevare" il collaboratore da eventuali oneri legati all'applicazione della presunzione.

In questo scenario, il ricorso alla certificazione dei contratti di lavoro ex Dlgs n. 276/2003 garantisce le parti contro i provvedimenti degli organi di vigilanza che contestano la qualificazione del rapporto fino a quando una sentenza non dichiara l'erronea qualificazione del rapporto oppure la difformità fra il programma negoziale certificato e quello attuato ovvero i vizi del consenso.

Riferimenti:

Legge n. 92/2012, art. 1, comma 26 ([link](#));

Ministero del lavoro e delle politiche sociali: circolare n. 32/2012 ([link](#));

D.M. 20 dicembre 2012 ([link](#)).

I nuovi minimi

di Luigi Carbonelli

La legge di stabilità 2015 ha introdotto diverse novità nella legislazione fiscale del nostro Paese, una delle quali ha ritoccato il mondo dei cosiddetti “minimi”, ovvero l’attuale regime forfetario, detto anche dei “nuovi minimi” per differenziarlo da tutti gli altri precedenti interventi che nel tempo hanno rivisto e corretto l’originaria previsione di legge.

Diciamo innanzitutto che il regime dei “nuovi minimi” non cancella automaticamente la normativa precedente, ovvero più precisamente la norma prevede che chi al 31.12.2014 aveva già optato per il regime dei minimi può continuare ad aderire a tale regime fino a che non sia completato il quinquennio agevolato, e comunque fino al compimento del trentacinquesimo anno di età (vedasi la normativa previgente).

Dell’articolo 1 della legge di stabilità, i commi che introducono e regolano il nuovo regime sono quelli dal 54 all’89.

Veramente tante sono le norme previste – dai requisiti per l’ingresso, alle limitazioni, alle modalità

di tenuta delle scritture contabili, al calcolo dell’imposta, all’applicazione delle ritenute (sia come sostituto sia come sostituito), al calcolo dei contributi – sarà quindi opportuno procedere con metodo per valutare poi, caso per caso, se questo regime fiscale possa essere consigliato ed applicato al singolo contribuente. Infatti, ed è meglio chiarirlo subito, soprattutto per chi avesse avuto già dimestichezza con il limite di ricavi o compensi prima fissato ad € 30.000,00 per il vecchio regime dei minimi, che la nuova formulazione prevede dei limiti diversi in funzione della classificazione ATECO dell’attività, per cui il limite dei ricavi o compensi è variabile dai € 15.000,00 agli € 40.000,00, e che soprattutto, ed è bene tenerlo presente, il regime di tassazione non garantisce automaticamente un risparmio di imposte e contributi da versare, non essendo più rilevante l’incidenza dei costi sui ricavi, ma risultando il reddito imponibile calcolato secondo un indice di redditività, che in alcuni casi risulta persino superiore agli indici di coerenza e congruità che l’Agenzia delle Entrate valuta in sede di applicazione degli Studi di Settore.

Per quanto riguarda l'ingresso, l'Agenzia delle Entrate indica come "naturale" il nuovo regime, per coloro che si trovano nella condizione di rispettare i limiti a) ricavi e compensi (ricordiamo ragguagliati ad anno, quindi bisogna verificare il limite in ragione di dodicesimi per attività iniziate in corso d'anno) non superiori ai limiti (che abbiamo precisato essere variabili in relazione all'attività) nell'anno precedente, non comprendendo in questi limiti gli eventuali maggiori ricavi o compensi risultanti dall'applicazione degli Studi di Settore o dei Parametri, b) spese per lavoro dipendente, accessorio, anche in relazione a progetti, nel limite di € 5.000,00 lordi c) non disporre di beni ammortizzabili il cui costo complessivo sia superiore ad € 20.000,00 con la precisazione che per i beni in leasing si assume il costo sostenuto dal concedente, i beni promiscui vengono assunti al 50%, non vengono considerati i beni di valore inferiore ad € 516,46, ed i beni in locazione vengono assunti al valore "normale" (art.9 TUIR).

Altra novità è che a questo regime può accedere anche chi è già lavoratore dipendente, a condizione che la somma dei redditi (attività + dipendente) sia inferiore ad € 20.000,00, oppure che il rapporto di lavoro dipendente sia cessato, ovvero ancora che l'attività di impresa / attività professionale sia prevalente rispetto al lavoro dipendente.

Con comunicato stampa del 31.12.2014 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'opzione per questo

regime può essere esercitata anche utilizzando il modello di comunicazione apertura Partita IVA attualmente in uso, non essendo ancora stato approntato il nuovo modello, scegliendo l'opzione "D.L. 98/2011".

E' comunque escluso chi applica regimi speciali IVA, chi non è residente a meno che non possa dimostrare di produrre il 75% del proprio reddito in Italia e sia residente in un Paese che assicuri lo scambio di informazioni con l'Italia, oppure chi effettua in via prevalente cessioni di fabbricati o di mezzi di trasporto nuovi, chi possiede partecipazioni in società di persone, associazioni ovvero quote di SRL "in trasparenza".

Uno degli aspetti che maggiormente deve farci riflettere sull'opportunità dell'applicazione del regime è, come sopra accennato, il calcolo delle imposte. Chi applica questo regime considera INDUCIBILI tutte le spese afferenti l'attività (naturalmente siano o meno comprensive di IVA), con l'eccezione dei contributi previdenziali obbligatori, calcolando quindi il reddito imponibile, su cui graverà l'aliquota dell'imposta sostitutiva del 15%, in percentuale sui ricavi o compensi percepiti (poniamo particolare attenzione all'aggettivo "percepiti"). Teniamo dunque presente che sarà opportuno valutare caso per caso l'opportunità di applicare il nuovo regime, dovendo rinunciare all'opportunità di dedurre costi che magari, avuto riguardo all'effettiva modalità di svolgimento dell'attività, risultano avere un'importante peso nel calcolo del

reddito imponibile. E' pur vero che l'aliquota riservata a questo regime è del 15%, ma l'applicazione dei "nuovi minimi" non consente l'applicazione delle detrazioni per determinate tipologie di redditi (inclusa quella per reddito di impresa o professionale), che per redditi bassi possono assumere particolare importanza.

Il reddito calcolato in percentuale potrà essere ridotto di un terzo nelle fattispecie elencate nel comma 65, che sostanzialmente individuano i casi in cui l'attività avviata non sia un'effettiva nuova attività, ma possa configurarsi come prosecuzione di altra attività (sia propria sia rilevata da terzi).

Il calcolo è dunque estremamente semplice, e nel contempo l'applicazione del regime esclude l'applicazione degli Studi di Settore (o dei parametri), sebbene poi in sede di dichiarazione dei redditi si sarà chiamati a "specifici obblighi informativi relativamente all'attività svolta".

Piccola annotazione è che il reddito così determinato è rilevante per la verifica delle detrazioni per carichi di famiglia (il famoso limite di € 2.840 per considerare un familiare a carico).

Interessante, e questa senza dubbio positiva, la previsione dei commi dal 76 all'84: non si applica, a chi aderisce al nuovo regime, il calcolo dei contributi con l'utilizzo del minimale INPS, onere que-

sto particolarmente invisibile a chi apre una nuova attività. La contribuzione sarà calcolata esclusivamente a percentuale, con versamenti da liquidare in occasione della dichiarazione dei redditi, ma sarà comunque subordinata alla presentazione di un'istanza telematica da inoltrare all'INPS, e da ripetere ogni anno entro il 28 febbraio, a pena di decadenza del beneficio (almeno per l'anno in cui si ometterà di effettuare la comunicazione).

Come per i precedenti regimi dei minimi, non vi sono obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili (naturalmente permane l'obbligo di conservazione), non si è soggetti agli obblighi in materia di IVA (liquidazioni, dichiarazioni, comunicazioni), dovendo solo numerare e conservare i documenti contabili (naturalmente non citiamo l'obbligo di certificazione dei corrispettivi), con però particolare attenzione ai casi in cui, come debitori di imposta, sia obbligatoria l'integrazione della fattura e il versamento dell'imposta (entro il 16 del mese successivo all'effettuazione dell'operazione). E' possibile, con l'applicazione di questo regime, effettuare operazioni con l'estero.

Particolare poi è il trattamento per quanto riguarda le ritenute d'acconto, sia sui compensi percepiti che sui compensi erogati: scompare, per chi applica questo regime, l'obbligo di ritenere acconti di imposta come sostituto di imposta: nel caso in cui si riceva una prestazione normalmente soggetta a ritenuta d'acconto, non andrà operata la

ritenuta, ma andrà unicamente inserito in dichiarazione il codice fiscale del percettore con l'importo dei redditi erogati (comma 69). Nel caso di compensi percepiti dovrà essere rilasciata dichiarazione che i redditi percepiti sono soggetti ad imposta sostitutiva, al fine di evitare l'applicazione della ritenuta d'acconto (previsione già contemplata nel regime dei minimi fin qui vigente). Queste ultime previsioni semplificano senz'altro la tenuta ed il riscontro della documentazione contabile, non dovendo più adempiere al versamento della ritenuta d'acconto, e nemmeno la compilazione del modello 770 (senza dimenticare che sa-

rebbe stata altrimenti necessaria anche la certificazione dei compensi percepiti e delle ritenute effettuate, operazioni effettivamente sproporzionate rispetto alla semplicità degli adempimenti da porre in essere).

Il sistema sanzionatorio in compenso controbilancia l'apparente semplicità del regime, laddove prevede sanzioni addirittura aumentate del 10% nel caso vengano accertate false applicazioni del regime, oltre che naturalmente la perdita dell'opportunità di applicare il regime in parola.

Gli adempimenti dopo la nascita di un figlio

di Lucia Gargiulo

Una donna che partorisce è un'artista, mette al mondo un'opera perfetta. Gioia, estasi, dolore: generare ci rende protagonisti di un evento irripetibile. L'atto di generare è la più immensa opera d'arte della natura. Ci abita dentro, ci trasforma e ci ricongiunge all'origine di tutto. Generare è arte pura perché un'artista ha una tensione continua verso la perfezione, il suo è amore duraturo, come quello materno è per sempre. E come la donna nasce e si trasforma sotto le mani di un'artista, così la donna cambia, demolisce il suo ego per far posto al figlio, muta la sua biologia e dà alla luce una vita nuova. Anche in questi momenti di gioia siamo perseguitati dalla burocrazia che non ci lascia mai soli. Non bisogna preoccuparsi, però: sarà tutto così straordinario da far sembrare piacevoli anche gli adempimenti previsti dalla Legge e persino accoglienti gli Uffici Pubblici! Può sembrare incredibile, ma sarà proprio così. [Il bimbo viene registrato in ospedale](#). Il primo passo da fare è la denuncia di nascita, obbligatoria (e gratuita) per ottenere il certificato con cui il bambino diventerà cittadino a tutti gli effetti. La dichiarazione attesta nome, cognome, data, luogo e ora del parto. Deve essere fatta entro tre giorni, diretta-

mente in ospedale (in alternativa, entro dieci giorni presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di nascita e di residenza del piccolo). Per richiederla, serve l'attestazione di nascita rilasciata dalla struttura sanitaria. Il certificato sarà disponibile dopo circa un mese e servirà, tra l'altro, a iscrivere il bambino all'anagrafe tributaria presso l'Agenzia delle Entrate: eh già, appena venuti al mondo siamo già schedati per le tasse! Battute a parte, questo è un passaggio indispensabile per ottenere la tessera sanitaria e quindi il codice fiscale (verrà rilasciato subito dall'A.S.L.), necessari per accedere al Servizio Sanitario Nazionale e scegliere il Pediatra. Per i bimbi che nasceranno nel 2015, si potrà accedere al "Bonus bebè". Secondo la [Legge di Stabilità 2015](#), il bonus bebè spetta ai genitori che, nell'anno solare precedente alla nascita o adozione del figlio, hanno avuto un [reddito del nucleo familiare](#) assoggettabile a Irpef (articolo 2, comma 9, decreto legge 13 marzo 1988, n. 69) [complessivamente non superiore a 25mila euro](#). Non c'è limite di reddito se il figlio, nato o adottato, è il «quinto o ulteriore per ordine di nascita o ingresso nel nucleo familiare». Sarà erogato, mensilmente, a tutte le neomamme, fino al terzo anno di vita del pro-

prio figlio (naturale o adottato), per ottenerlo bisognerà presentare apposita domanda all'Inps, perché non verrà erogato in maniera automatica. La misura del bonus dipende dall'ISEEE posseduto dalla famiglia cui appartiene il genitore che ne fa richiesta. Due le possibilità (quindi due le cifre): 1) se l'ISEE è superiore a 7 mila ma non a 25 mila euro, il bonus vale 960 euro all'anno, per ciascun neonato o adozione, erogato mensilmente (la rata è di 80 euro); 2) se l'ISEE non supera i 7 mila, il bonus vale doppio, cioè 1.920 euro all'anno, per ciascun neonato o adozione, erogato mensilmente (la rata è di 160 euro). Il bonus a prescindere dalla misura, è erogato dal mese di nascita o di adozione del bebè e fino al compimento del terzo anno di vita oppure fino al terzo anno d'ingresso nel nucleo familiare in caso di adozione. Hanno diritto al bonus bebè: a) i cittadini italiani; b) i cittadini comunitari (appartenenti a uno Stato membro dell'Unione europea); c) i cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno. Il contributo è esente da tasse, non concorre alla formazione del reddito complessivo dei genitori che lo percepiscono. L'erogazione del bonus è vincolato alle risorse finanziarie stanziare. Nel caso in cui si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto a tali previsioni, con apposito decreto interministeriale si procede alla rideterminazione dell'importo annuo del bonus e i valori del limite di ISEE fissato a condizione per il diritto. Il "bonus mamme" è invece riservato, alle famiglie numerose: le neo madri che hanno un reddito fino a 8.500 euro posso-

no contare su 1.000 all'anno sotto forma di "buoni acquisto" per prodotti e servizi per i figli minori, a patto che siano almeno quattro. Esiste anche un contributo INPS dal Comune di residenza per le famiglie con almeno tre figli minori, che hanno redditi limitati (ISEE di 25.384,91 euro per un nucleo di 5 persone con almeno tre figli). L'assegno mensile (per 13 mensilità) è pari a 141,02 euro. Bisogna presentare al Comune di appartenenza una domanda in carta semplice. Per le famiglie con i figli di età inferiore ai 3 anni di ISEE fino a 6.781,76 euro, una sola casa di abitazione, un'utenza elettrica e del gas, e meno di 15 mila euro di risparmi in banca, hanno diritto alla Carta Acquisti come sostegno per la spesa alimentare, luce e gas. La carta vale 40 euro al mese (caricata ogni due mesi con 80 euro) e può essere utilizzata per fare acquisti in tutti i negozi convenzionati (che espongono locandina "Carta Acquisti"); si richiede alle Poste. Info al sito www.mef.gov.it/carta_acquisti e negli Uffici postali. Gli aiuti alle famiglie possono variare molto a seconda del Comune e della Regione. Per avere informazioni precise, bisogna chiedere ai servizi sociali (sportello Famiglia) della propria città. Si può scoprire di avere diritto a bonus per i nuovi nati, a sconti sulla mensa scolastica, rette ridotte per il nido e l'asilo, bus gratis, buoni per l'acquisto dei libri di testo, contributi per l'affitto di casa ecc. su "famiglienumerose.org" (sezione "Isacco e buone pratiche") si possono trovare le principali iniziative di sostegno locali.

L'Aspi diventa Naspi: alle porte una rivoluzione

di Antonio Barbato

Uno dei decreti del Jobs Act del Governo Renzi contiene la [riforma della disciplina degli ammortizzatori sociali](#). In un solo colpo (decreto) è stata introdotta la nuova Aspi, chiamata appunto Naspi, l'indennità DIS-COLL per i collaboratori coordinati e continuativi o a progetto e, addirittura, un assegno di disoccupazione che spetta ai lavoratori rimasti disoccupati dopo aver percepito la Naspi.

La [Nuova Assicurazione sociale per l'impiego \(Naspi\)](#) è quindi la nuova indennità di disoccupazione, e accorpa in una unica prestazione sia la requisiti ordinari che ridotti, ossia sia l'Aspi che la Mini Aspi. Quindi dopo la Riforma Fornero del 2012, un'altra rivoluzione arriva con il Jobs Act. La nuova prestazione erogata dall'Inps a partire da maggio 2015, e sono significative le modifiche normative soprattutto in termini di durata della prestazione, ma anche di requisiti e importi.

Partiamo dai [requisiti che deve possedere il lavoratore](#): I requisiti per avere diritto all'Aspi erano rimasti sostanzialmente gli stessi della vecchia indennità di disoccupazione con requisiti ordinari e cioè uno stato di disoccupazione involontaria, due anni di anzianità assicurativa, e almeno 52 setti-

mane di contributi nei due anni precedenti, oltre ad un contributo settimanale ancora precedente. Questo per l'Aspi. In termini di Mini-Aspi era necessario il possesso di almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 12 mesi.

Con l'[introduzione della Naspi a partire da maggio 2015](#), cambiano in maniera importante i requisiti: oltre allo stato di disoccupazione involontaria, è necessario avere almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni e almeno 30 giornate di lavoro effettivo o equivalenti, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.

Appare evidente che i requisiti della Naspi accorpano i vecchi requisiti sia di Mini Aspi che Aspi, ossia bastano 13 settimane di contributi per avere la Naspi (come la vecchia Mini Aspi). Dall'altro lato, il periodo da considerare non è più l'ultimo anno (Mini Aspi) o biennio (Aspi) ma gli ultimi 4 anni. Il perché del raddoppio degli anni considerati per il diritto alla prestazione è nella principale differenza tra Aspi e Naspi, ossia la durata della prestazione. E qui alle porte c'è una rivoluzione.

L'Aspi e la Mini Aspi ereditavano la durata dell'ex indennità di disoccupazione ordinaria e con requisiti ridotti. Fino al 2014, infatti, i lavoratori con meno di 50 anni, in presenza dei requisiti per l'Aspi, percepivano 8 mensilità di prestazione, mentre i lavoratori con età da 50 a 55 anni percepivano 12 mensilità. I lavoratori oltre i 55 anni percepivano 14 mensilità.

Dal 2015, per effetto del periodo transitorio previsto dalla stessa Legge Fornero nel 2014, e che doveva concludersi dal 2016, prima che a cambiare tutto fosse la Naspi dal prossimo maggio, i mesi in pagamento aumentano di due mensilità. Quindi spettano 10 mensilità (non più 8) ai lavoratori che vanno in Aspi da gennaio ad aprile 2015 con un'età non superiore a 50 anni, mentre spettano sempre 12 mensilità ai lavoratori con età tra 50 e 55 anni. Aumentano a 16 le mensilità per i lavoratori oltre i 55 anni che vanno in Aspi da gennaio ad aprile 2015.

Come preannunciato, con l'arrivo della Naspi cambia tutto. Viene infatti introdotto una sorta di "sistema contributivo" di stampo pensionistico anche per quella che è l'indennità di disoccupazione di nuova generazione. La durata della Naspi non è infatti prestabilita ma dipende dalla singola storia contributiva del lavoratore: "La Naspi è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni", così recita l'art. 5 del Decreto attuativo.

Questo apre ad una vero e propria stravolgimento concettuale sulle prestazioni a sostegno del reddito in caso di disoccupazione involontaria. Le mensilità di cui ha diritto il lavoratore dipendono dalla sua stessa "capacità di contribuzione" accumulata negli ultimi 4 anni. E con questa novità, l'Istituto lega la prestazione erogata alla quantità di contribuzione percepita.

Il lavoratore rimasto disoccupato, infatti, se ha lavorato nei 4 anni precedenti, potrà avere la Naspi per addirittura 24 mesi. Se ha lavorato 3 anni, avrà la Naspi per 1 anno e mezzo, ossia 15 mesi. Se ha lavorato 52 settimane nel biennio, avrà 26 settimane ossia solo 6 mesi di prestazione. Più settimane di contribuzione hai, più settimane di Aspi avrai, insomma.

Lo stesso articolo 5 introduce tra l'altro un limite a partire dal 2017, ossia che "per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1 gennaio 2017 la durata della prestazione è in ogni caso **limitata a un massimo di 78 settimane**", che sarebbero 1 anno e mezzo o 18 mensilità. Questo sarà il tetto massimo erogato dall'Inps.

Prima di parlare di importi mensili, balza a questo punto ai nostri occhi l'importante **differenza di durata della prestazione tra Aspi e Naspi** per i lavoratori che hanno 4 o più anni di lavoro effettuato prima di perdere il posto di lavoro. Si pensi a coloro che perdono il posto di lavoro dopo 10 o 20 anni. Se rientrano in Aspi tra il 2014 e il 2015, percepiscono 8 o 10 mesi o 12 o 16 (dipende dall'età), se

rientrano in Naspi, dopo maggio 2015, ben 24 mesi di prestazione (la metà dei 48 mesi di contributi versati). Dall'altro lato, un lavoratore con 52 settimane lavorate nel biennio, in Aspi percepirebbe 10 mesi o 12 o 16 mensilità, mentre in Naspi deve accontentarsi di 6 mensilità, ossia 26 settimane.

Ciò è immediatamente balzato agli occhi attenti degli interpreti della legge della nostra categoria professionale. Le domande che si ci pone, che necessitano di [chiarimenti da parte della Fondazione Studi](#) in vista anche della circolare dell'Inps sulla Naspi, riguardano appunto come verrà gestito il passaggio da Aspi e Naspi, soprattutto in termini di durata della prestazione ed eventuale gestione di un periodo transitorio. Si pensi al caso limite dei lavoratori che vanno in Aspi ad aprile 2015, avendo perso il posto di lavoro in quel mese, con 10 mensilità rispetto a quelli in Naspi, un mese dopo, a maggio 2015, che, a parità di requisiti, percepiscono 24 mensilità di prestazione. Sicuramente una situazione limite come questa potrebbe scatenare una reazione dei lavoratori e dell'opinione pubblica in merito.

L'art. 5 si conclude con una norma importante: "Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione di disoccupazione". Quindi andrà chiarito dall'Istituto se i lavoratori che hanno già percepito l'Aspi (es. di 10 mesi) con requisiti su due anni, potranno poi percepire la Naspi

residua, tenuto conto che quest'ultima ha requisiti riferiti agli ultimi 4 anni.

Così come andranno sciolti i dubbi riguardo [la data di entrata in vigore effettiva](#) della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'impiego (NASpI): la norma infatti dice che la Naspi sostituisce Aspi e Mini Aspi con riferimento agli ["eventi di disoccupazione verificatisi dal 1 maggio 2015"](#), testuali parole del Decreto attuativo del Jobs Act in materia di ammortizzatori sociali. L'interpretazione della locuzione "eventi di disoccupazione verificatisi dal 1 maggio 2015" è importante per chiarire da quale data va applicata la normativa della Naspi rispetto a quella dell'Aspi.

Dal tenore della norma potrebbe interpretarsi come la data in cui il lavoratore riacquisisce lo status di disoccupato. Se l'interpretazione fosse questa, considerato che la stessa norma della Naspi consente al lavoratore di presentare la domanda entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, così come avveniva per l'ex indennità di disoccupazione e successivamente per l'Aspi, allora potrebbero rientrare in Naspi tutti quei lavoratori che dichiarano al Centro per l'Impiego la propria disponibilità al lavoro dal 1 maggio in poi, anche se la cessazione del rapporto di lavoro è avvenuta fino a 68 giorni prima, quindi teoricamente anche a marzo e aprile 2015.

Se per "eventi di disoccupazione verificatisi dal 1 maggio 2015" si intende le cessazioni dei rapporti di lavoro a partire da quella data, allora in Naspi

potranno confluire solo i lavoratori rimasti senza contratto di lavoro dal 1 maggio 2015 in poi.

Passiamo al quantum economico: il [calcolo dell'importo spettante](#). Le modalità di calcolo sono le stesse, ma cambia il periodo di riferimento. Per l'Aspi la retribuzione di riferimento è pari alla somma degli imponibili previdenziali degli ultimi 2 anni (retribuzione esposta nell'uniemens inviato all'Inps dal datore di lavoro), divisa per le settimane coperte da contribuzione e moltiplicata per 4,33. Per la Naspi il calcolo è lo stesso ma sulla retribuzione imponibile previdenziale relativa agli ultimi 4 anni. In tutti i casi c'è limite massimo di prestazione che è di 1.195 euro mensili in caso di Aspi, mentre per la Naspi nel 2015 l'importo massimo spettante è pari a 1.300 euro mensili.

Sia per Aspi che per Naspi, nel caso in cui la retribuzione mensile sia superiore a 1.195 euro nel 2015, l'indennità spettante sarà pari al 75% del predetto importo incrementata di una somma pari al 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo (ossia la parte che va oltre i 1.195 euro).

Importanti cambiamenti nella normativa Naspi ci sono anche riguardo alla [riduzione dell'importo spettante](#) dopo alcuni mesi di prestazione. I percettori dell'Aspi vedono ridursi l'importo del 15% dopo 6 mesi di prestazione, quindi a partire dal settimo mese, di un ulteriore 15% dopo 12 mesi e, infine, di un ulteriore 15% dopo 13 mesi. I percettori della Naspi vedranno ridursi l'importo della pre-

stazione nella misura del 3% al mese dal primo giorno del quinto mese di fruizione nel 2015, mentre dal 2016 la riduzione mensile del 3% scatterà dal quarto mese di fruizione. Quindi col passare dei mesi ci sarà una progressiva diminuzione dell'importo della prestazione.

Passando a tutte le disposizioni che non cambiano tra le due prestazioni, anche la Naspi spetta ai lavoratori che hanno rassegnato le [dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale](#) del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 40 dell'articolo 1 della legge n. 92 del 2012.

Le modalità di presentazione della domanda per la Naspi, così come la decorrenza sono le stesse dell'Aspi: [la domanda per la Naspi](#) va presentata telematicamente entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro e decorre dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda e in ogni caso non prima dell'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. La Naspi non spetta i dipendenti pubblici, né agli operai agricoli.

Così come avviene per l'Aspi, anche in caso di Naspi è possibile richiedere la [liquidazione anticipata in unica soluzione](#) della prestazione per aprire una nuova attività imprenditoriale o di lavoro autonomo o per associarsi in cooperativa. Tra le [condizioni da rispettare](#) per continuare ad avere il diritto al pagamento della Naspi, come per l'Aspi, è ne-

cessario la permanenza dello stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera c) del D. Lgs. n. 181 del 2000, ossia non superare i redditi esclusi da imposizione fiscale di 8.000 euro nell'anno, in caso di lavoro dipendente, e di 4.800 euro annui in caso di lavoro autonomo.

In caso di nuovo lavoro, analogamente come per l'Aspi, il percettore della Naspi, nel caso in cui prevede di non superare i limiti reddituali appena descritti, deve comunicare all'Inps il reddito prodotto ai fini della sospensione della prestazione e per evitare la decadenza del diritto. Così come per l'Aspi, la Naspi può essere sospesa in caso di nuovo rapporto di lavoro dipendente non superiore a 6 mesi. E la contribuzione versata durante il periodo di sospensione è utile ai fini dei requisiti (almeno 13 settimane di contributi negli ultimi 4 anni) e della durata della Naspi (pari alla metà delle settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni).

In conclusione, un cenno alla nuova prestazione introdotta dal Jobs Act denominata "Assegno di disoccupazione ASDI": "A decorrere dal 1 maggio 2015 è istituito, in via sperimentale per l'anno 2015, l'Assegno di disoccupazione (ASDI), avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego NASpi che abbiano fruito di questa per l'intera sua durata senza trovare occupazione e si trovino in una condizione economica di bisogno". Si tratta di ulteriori 6 mesi di assegno che spetteranno ai lavoratori che dopo aver percepito la Naspi (fino a 24 mensilità come abbiamo visto), non riescono a trovare lavoro e hanno una "condizione economica di bisogno", ossia un determinato indicatore ISEE che sarà stabilita dal Ministero del Lavoro. Tra i privilegiati da questa prestazione, i lavoratori prossimi alla pensione. Anche l'ASDI sarà calcolato con un sistema simile a quello della Naspi. Pertanto, alcuni lavoratori potranno arrivare a percepire tra Naspi e Asdi fino a 30 mesi di prestazione.

La prima volta...

di Andrea Cascione

Sono entrato a far parte dell' **Ancl UP di Napoli** recentemente, benché fossi iscritto all'Ordine dei Consulenti del Lavoro, presso il Consiglio provinciale di Napoli dal 2009.

In pochissimo tempo, alla mia prima convocazione del Centro Studi On. V. Mancini, da parte della Presidente Regionale dell'Ancl SU, Anna Maria Granata, presso la sede di Confprofessioni Campania, ho avuto la fortuna di fare la personale conoscenza del Presidente del CPO di Napoli Edmondo Duraccio, il quale, in occasione degli auguri di inizio anno, ci ha offerto spunti di riflessione su interessanti argomenti, di grande attualità, da trattare nella nostra rivista, prima di brindare al nuovo anno, simpaticamente ma con l'autorevolezza che da sempre lo contraddistingue.

Dopo qualche giorno un'altra indimenticabile esperienza a Roma, nella sede nazionale dell'Ancl dove si è tenuto un primo incontro formativo e propedeutico di un interessantissimo corso operativo "Sportello Europa" in collaborazione con l'Associazione Europa Sviluppo.

Le finalità del corso è stata quella di introdurci in qualità di professionisti e consulenti aziendali alla partecipazione alle gare d'appalto promosse dalle

Istituzioni Europee ed ai bandi pubblicati dalla Commissione Europea per l'attribuzione di finanziamenti, per lo più a fondo perduto, destinati alle aziende partecipanti alla progettazione europea, ed in particolare alle PMI.

Questa rappresenta per noi consulenti del lavoro un'occasione di acquisizione di competenze specifiche e di allargamento delle nostre competenze professionali oltre che una prospettiva di nuove opportunità, da offrire ai nostri clienti, di ampliamento del proprio raggio d'azione sul mercato nel quale operano. Il seguito del corso avrà sede a Bruxelles e si terrà a inizio marzo.

Poi, tutti insieme al Palazzo delle Professioni, presso la nostra Sede Nazionale, dove ho conosciuto e stretto la mano alla Presidente Marina Calderone ed al Presidente di Fondazione Studi Rosario De Luca.

La Presidente in persona ci ha accompagnati a visitare la bellissima e prestigiosa nuova sede commentando amabilmente gli arredi e lo stato dei lavori di ristrutturazione, ancora in fase di ultimazione, e non sono mancati scambi di battute tra noi che abbiamo ironizzato sulla mancanza di qualche punto luce presumibilmente causata da

La prima volta..

ritardi nei pagamenti delle rate in scadenza da parte di qualche collega.

Infine, prima di congedarci, abbiamo consumato le sfogliatelle napoletane offerte dal nostro gruppo di lavoro ai colleghi romani.

E' stato decisamente un approccio molto stimolante, accompagnato dalla percezione di apparte-

nere ad una grande famiglia, aperta e disponibile ad accogliere le nuove leve, composta da professionisti dotati di un elevato livello di professionalità, accomunati dalla costante dedizione alla categoria dei dirigenti, sia provinciali che nazionali che, tutti insieme, contribuiscono a rendere unica la "Categoria dei Consulenti del Lavoro"!!!



Il contratto di ricollocazione

di Isabella Vollero

Inizialmente oggetto di sperimentazione a livello regionale, qualificabile oggi come un nuovo strumento di politica attiva, introdotto nel nostro ordinamento dalla legge di stabilità 2014 allo scopo di favorire il reinserimento dei lavoratori disoccupati nel mondo del lavoro.

Esso si ispira al modello adottato nel Nord Europa e mira a coniugare le politiche passive del lavoro che sono di competenza dello Stato, come l'erogazione di indennità a sostegno del reddito (mobilità, integrazione salariale, disoccupazione) con le politiche attive di competenza regionale, costituite da azioni positive volte all'effettivo reingresso del disoccupato nelle attività produttive.

Questo coordinamento di fatto avviene sub-condizione, ovvero attraverso il meccanismo che condiziona appunto il sussidio erogato alla concreta attività, svolta dal lavoratore disoccupato, finalizzata alla ricerca di una nuova occupazione. In pratica il lavoratore che perde il posto di lavoro, a cui lo Stato temporaneamente dà un sostegno al reddito, ha l'onere di scegliere un'agenzia specializzata nei servizi di supporto al reinserimento lavorativo, c.d. outplacement, con cui sottoscrivere il contratto di ricollocazione, da cui deriva l'obbligo a

suo carico di collaborare alla ricerca attiva di una nuova occupazione e di non rifiutare eventuali offerte di lavoro, naturalmente se congrue in termini di mansioni, retribuzione e localizzazione, pena la revoca del sostegno al reddito.

Con legge n. 147/2013 art. 1 comma 215 fu istituito un apposito Fondo presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con una dotazione iniziale non strutturale, limitata sia nel tempo, perché riferita al triennio 2014 – 2016, sia nell'importo, a causa della scarsità della copertura economica, per la realizzazione di iniziative da parte delle Regioni da finanziare attingendo dal fondo che sarebbe stato attivato con successivo decreto da emanarsi entro 90 giorni.

In realtà ad un anno di distanza il contratto di ricollocazione è stato nuovamente disciplinato dalla legge n. 183 del 10/12/2014 all'art. 11 (c.d. delega al Jobs Act) e dal decreto legislativo attuativo, che ha previsto l'istituzione di un nuovo ed identico Fondo presso l'INPS e non più presso il MLPS, destinato non più al reinserimento lavorativo dei lavoratori fruitori di ammortizzatori sociali anche in regime di deroga ma alla ricollocazione dei soli lavoratori in stato di disoccupazione involontaria

ovvero illegittimamente licenziati o per giustificato motivo oggettivo o rientranti in licenziamenti collettivi di cui alla legge n. 223/91 artt. 4 e 24, con esclusione quindi dei licenziati per motivi disciplinari, per motivi economici quali la riduzione del personale e tutti coloro che accettano una risoluzione consensuale.

A questo fondo perviene la dotazione finanziaria ereditata dal precedente fondo istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che per l'anno 2014 era di 15 milioni di euro oltre alla dotazione per il biennio 2015-2016 che è rispettivamente di 18 e 20 milioni di euro, nonché 32 milioni recuperati dal contributo di cui all'art. 2 comma 31 legge 92/2012 (c.d. contributo di licenziamento o di ingresso all'Aspi).

È inoltre oggetto di deleghe previste dal Jobs Act in materia di servizi per l'impiego e le politiche attive, elementi cardine della c.d. flexicurity, intesa a tutela e protezione sociale del lavoratore, attraverso una moderna rete di servizi per il lavoro, ad integrazione degli ammortizzatori sociali, resi per il tramite della istituenda ANO (Agenzia Nazionale per l'Occupazione).

Con questa sistema si mettono a disposizione delle Regioni risorse economiche mediante vouchers assegnati in dote ai lavoratori, destinati al pagamento dei servizi di ricollocazione principalmente a favore delle Agenzie per il Lavoro (pubbliche o private) accreditate, il cui ammontare sembra dover essere commisurato al livello di difficoltà stimato nella ricerca dell'occupazione, che do-

vrebbe aggirarsi in media sui 1.500 euro per ciascun lavoratore, quindi inversamente proporzionale al grado di occupabilità.

Il compito affidato ai Centri Per l'Impiego, intorno ai quali ruota il meccanismo dei **vouchers**, consiste nell'assistenza intensiva, nell'informazione, nell'orientamento, e nella classificazione del grado di collocabilità, nella trasparenza e nel monitoraggio delle operazioni, nella procedura di profilazione di occupabilità, non si limita quindi al mero e tradizionale collocamento (sic et simpliciter) del lavoratore presso un'azienda.

Individuato il grado di occupabilità (**employability**) del lavoratore e dopo averlo informato sui contenuti del contratto, questi sceglierà l'Agenzia di (**outplacement**) di cui avvalersi, la quale verrà poi retribuita in proporzione al grado di difficoltà delle attività svolte per il reinserimento di quel lavoratore ed all'esito positivo (**successful placing**) delle operazioni che devono concludersi con un contratto di lavoro della durata di almeno sei mesi.

Nel contratto di ricollocazione sono sanciti gli obblighi a carico del lavoratore, ed i poteri di controllo del tutor (**job advisor**) sull'operato del lavoratore e di denuncia in caso di inattività o di rifiuto ingiustificato di un lavoro con conseguente riduzione o perdita dell'indennità di disoccupazione.

Nel caso di dissenso tra le parti sarà da queste nominato un arbitro unitamente ai sindacati maggiormente rappresentativi e alle associazioni delle Agenzie accreditate. Il decreto legislativo attuativo della legge n. 183/2014 ha istituzionalizzato quel-

la che fu una proposta del Sen. Pietro Ichino sul contratto di ricollocazione che rappresenta uno strumento innovativo delle politiche attive del lavoro, come detto, già ampiamente avviate in altri Paesi ed in particolare in quelli del Nord Europa.

Esso rappresenta di fatto l'unica vera novità apportata al Jobs Act di riforma nel mercato del lavoro ancorché non concreta, prevedendo il coinvolgimento del lavoratore interessato alle attività di ricerca di una nuova occupazione.

Inoltre, il pagamento del voucher a risultato ottenuto, se da una parte sprona ad operare efficacemente per il raggiungimento del comune obiettivo, dall'altra comporta la inevitabile scelta da parte

delle Agenzie per il Lavoro, che prendono in carico i lavoratori, di preferire i profili più semplici da collocare presso le aziende clienti da cui sono state incaricate per la ricerca e la selezione del personale. Sistema decisamente vantaggioso per le Agenzie che potendo ottenere una doppia remunerazione saranno indotte ad assumere atteggiamenti competitivi e speculativi, il che stride con le finalità delle politiche attive del lavoro e con quel sistema di protezione sociale che discendendo dalla Costituzione si presume non debba generare né disuguaglianze né tantomeno discriminazioni ma avere un carattere egualitario ed universale.

Tirocini: evoluzione normativa, obiettivi & procedure

di Antonio Caduto

La fattispecie dei **tirocini formativi e di orientamento** è stata per la prima volta disciplinata dall'articolo 18 del c.d. **Pacchetto Treu**, legge n.196/1997.

Nel 2001 la riforma del Titolo V della Costituzione ha affidato alle Regioni l'esclusiva potestà legislativa in materia di formazione. Ciò ha causato notevoli differenze nella disciplina dell'istituto del tirocinio in quanto, pur rimanendo in vigore le disposizioni del Pacchetto Treu, si è assistito alla proliferazione di regolamentazioni diverse tra le varie Regioni.

Una nuova riforma dell'Istituto è stata poi disposta dall'articolo 11 della legge n.148/2011, con particolare riferimento ai c.d. **tirocinio curricolare**, vale a dire svolto all'interno dei percorsi formali di istruzione o di formazione.

La nuova norma ha previsto una durata non superiore a sei mesi, comprensiva di proroghe e ne ha limitata l'attivazione unicamente in favore di soggetti neo-diplomati o neo-laureati, entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento del titolo di studio. Uniche eccezioni a tale limitazione sono quelle che riguardano le seguenti specifiche categorie:

i disabili, gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti e i condannati ammessi a misure alternative di detenzione.

Si è trattato, è evidente, di una restrizione troppo limitativa rispetto a quella del passato, tant'è che con la **circolare n.24 del 12 settembre 2011**, il **Ministero del lavoro** ha voluto escludere dalle limitazioni imposte dalla nuova riforma i tirocini promossi in favore di particolari categorie disagiate e quelli curricolari.

A porre fine alla questione è intervenuta la **sentenza n.287/2012** con la quale la **Corte Costituzionale** ha ribadito che la regolamentazione in materia di tirocini è di competenza esclusiva delle Regioni e delle Province autonome ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, annullando le limitazioni imposte dall'articolo 11 della legge n.148/2011, dichiarato costituzionalmente illegittimo.

La disciplina dei tirocini formativi e di orientamento in generale è stata oggetto di revisione anche da parte della **legge n. 92/2012 c.d. Riforma Fornero art. 1 commi 34, 35, 36** che sancisce la conclusione di un **accordo di definizione delle linee guida condivise** tra Governo e Regioni, siglato il 24

gennaio 2013 in sede di Conferenza Permanente Stato Regioni.

L'obiettivo del tirocinio formativo è quello di favorire l'inserimento lavorativo favorendo le scelte professionali, l'acquisizione di competenze mediante la conoscenza diretta del mondo del Lavoro.

Non costituisce rapporto di lavoro e l'elemento decisivo ai fini della identificazione concreta del tirocinio instaurato tra tirocinante e soggetto ospitante è la corrispondenza tra progetto formativo e di orientamento ed attività effettivamente espletata del tirocinante nel corso dell'esperienza.

I soggetti da avviare ai [tirocini formativi e di orientamento](#) possono essere:

- studenti che frequentano la scuola superiore;
- allievi degli istituti professionali o dei corsi di formazione professionale;
- soggetti in cerca di prima occupazione o disoccupati compresi quelli iscritti nelle liste di mobilità;
- cittadini stranieri;
- soggetti portatori di handicap o con svantaggio sociale;
- studenti universitari e neolaureati.

La durata massima dei singoli tirocini è variabile in base alla condizione formativa e occupazionale del tirocinante, il quale ha la possibilità di svolgerlo anche in part-time:

- non superiore a 4 mesi per studenti della scuola secondaria;

- non superiore a 6 mesi in caso di allievi di istituti professionali o di corsi di formazione professionale;
- non superiore a 6 mesi in caso di lavoratori disoccupati compresi quelli iscritti nelle liste di mobilità;
- non superiore a 12 mesi per studenti universitari o allievi di corsi di perfezionamento o specializzazione post-laurea;
- nei diciotto mesi successivi al termine degli studi;
- non superiore ai 12 mesi per persone svantaggiate;
- non superiori a 24 mesi per soggetti portatori di handicap.

Nel computo dei limiti temporali non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati al servizio militare o civile e dei periodi di astensione obbligatoria per maternità. Eventuali proroghe risultano ammesse, purché entro i limiti della durata massima su indicata.

È importante sapere che i datori di lavoro possono ospitare tirocinanti, in relazione all'attività dell'azienda ed alla Regione di appartenenza, nei seguenti limiti:

- aziende, enti o studi professionali con non più di 5 dipendenti a tempo indeterminato: n. 1 tirocinante;
- aziende, enti o studi professionali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra 6 e 19 unità: non più di 2 tirocinanti contemporaneamente;

- aziende, Enti o studi professionali con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato: tirocinanti in misura non superiore al 10%.

L'attivazione dei tirocini avviene attraverso un'apposita Convenzione stipulata tra l'Ente promotore e l'Azienda ospitante, alla quale deve essere allegato uno specifico Progetto formativo e di orientamento. Il tirocinante deve essere assicurato contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile verso terzi.

Al termine del tirocinio l'azienda ospitante rilascia un certificato attestante l'esperienza svolta dal tirocinante. All'interno della Convenzione, oltre all'indicazione della sede e dell'orario di svolgimento del TFO, devono trovare esplicita menzione i seguenti soggetti:

- il tutor designato dall'azienda ospitante, il quale ha la funzione di favorire lo svolgimento del tirocinio, contribuendo ad illustrare al tirocinante le modalità delle fasi lavorative e a supervisionarne l'attività sia lavorativa che formativa;
- il tutor individuato dal soggetto promotore, che ha la funzione di controllare se il tirocinante svolga ciò che è indicato nel suo progetto formativo, intervenendo se insorgono problemi e prestando attività di orientamento.

I documenti necessari all'attivazione di un tirocinio sono:

- richiesta di avvio del tirocinio;

- convenzione firmata e timbrata in originale in tre copie rispettivamente dai legali rappresentanti del soggetto promotore e dell'azienda ospitante;
- progetto formativo e di orientamento, sottoscritto dal tirocinante, contenente informazioni relative a:
 - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio;
 - nominativo dei tutor rispettivamente indicati dal soggetto promotore e dall'azienda ospitante;
 - estremi delle assicurazioni INAIL e Responsabilità civile;
 - periodo di svolgimento del tirocinio, sede ed orario.

Pur non rientrando nell'alveo del lavoro subordinato, il tirocinio non costituisce quindi alcun rapporto di lavoro ma comporta comunque degli obblighi tra le parti.

Il soggetto ospitante è infatti tenuto (come stabilito dalla conferenza Stato Regioni) a corrispondere una congrua indennità al tirocinante co. 35 l. 92/2012 (l'indennità minima consentita è di € 400,00) che non prevede oneri contributivi.

Il tirocinante è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto formativo, al rispetto delle norme in materia di igiene, sicurezza nei luoghi di lavoro nonché a mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene alle informazioni o conoscenze sui processi aziendali acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio. Pur non essendo un lavoratore

subordinato il tirocinante è tenuto a seguire e rispettare le direttive, gli orari e la disciplina aziendale nei limiti necessari al corretto svolgimento del tirocinio. Il suo referente sarà il tutor aziendale, designato dal soggetto ospitante, cui farà riferimento per ogni esigenza.

Limiti numerici previsti dalla Regione Campania:

Il numero di soggetti che l'azienda può ospitare varia a seconda delle dimensioni aziendali:

- da 1 a 4 dipendenti: max n.1 tirocinanti;
- da 5 a 8 dipendenti: max n.2 tirocinanti;
- da 9 a 12 dipendenti: max n. 3 tirocinanti;
- da 13 a 16 dipendenti: max n. 4 tirocinanti;

- da 17 a 20 dipendenti: max n.5 tirocinanti;
- oltre 20 dipendenti: numero tirocinanti tra 6 e il 20%;
- soltanto le Aziende artigiane possono attivare un tirocinio formativo senza avere in forza personale.

Per ogni eventuale specifica disposizione sul tirocinio occorre fare riferimento alla regolamentazione regionale che ha la competenza esclusiva in materia dopo l'adozione delle linee guida le cui prescrizioni sono state recepite dalle Regioni con provvedimenti dalle stesse emanati.

Ricorsi amministrativi: i nuovi uffici competenti

di Riccardo Trimarco

Con l'entrata in vigore del Decreto Ministeriale del 4 novembre 2014 pubblicato in G.U. il 7 gennaio scorso, prende il via la riorganizzazione degli uffici del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dando attuazione all'art.14 del D.P.C.M. n° 121 del 14 febbraio 2014.

Nell'ottica di una migliore organizzazione dell'amministrazione territoriale, gli uffici dirigenziali di livello non generale, saranno articolati in 85 sedi su tutto il territorio nazionale, con la grande novità della nascita delle DIL (Direzioni Interregionali del Lavoro). Queste ultime sostituiranno le DRL (Direzioni Regionali del Lavoro) e saranno distribuite in quattro sedi su tutto il territorio nazionale. Le DTL (Direzioni Territoriali del Lavoro) ex DPL, invece, verranno ridotte numericamente attraverso l'accorpamento di alcune sedi periferiche più piccole, dette presidi.

Le DTL che saranno coinvolte nell'accorpamento manterranno i propri uffici in tutte le province, mentre il dirigente sarà unico e dovrà estendere la propria competenza anche sulla corrispondente "città satellite".

Il decreto ha anche previsto quali saranno i compiti spettanti alle DIL, tra i quali rientrano la

trattazione dei ricorsi amministrativi previsti dalla legge, avverso i verbali ispettivi ed i provvedimenti in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è intervenuto sulla materia emanando le istruzioni operative con lettera circolare prot. 37/0001106 del 21 gennaio u.s.

I ricorsi amministrativi previsti dalla normativa vigente sono contemplati in primis, dagli artt. 12,16 e 17 del D.Lgs. n.124/2004, dall'art. 14, comma 9, del D.Lgs. n. 81/2008 e dall'art. 8 del D.M. 20 settembre 2011. Tali ricorsi si distinguono in funzione dell'organo a cui è possibile ricorrere: organo collegiale e organo monocratico.

L'organo collegiale, ovvero il Comitato regionale per i rapporti di lavoro, è stato incardinato (con la soppressione delle DRL) presso la DIL, alla quale è demandata la decisione sui ricorsi, nello specifico:

- diffide accertative per crediti patrimoniali;
- verbali unici e ordinanze ingiunzioni in materia di sussistenza e/o qualificazione di rapporti di lavoro;

- provvedimenti di diniego dell'INPS in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma dell'art.1 L. n. 183/2010.

All'organo monocratico (ex Direttore della Direzione regionale del lavoro) ora Direttore della DIL, è demandata la decisione sui ricorsi, in particolare:

- ordinanze ingiunzioni e provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale.

Pertanto ciascuna tipologia di ricorso amministrativo sarà di competenza del rispettivo Organo istituito presso la DIL, nel cui ambito territoriale è stato emanato il provvedimento impugnato.

Sotto il profilo procedurale relativo ai predetti ricorsi, il ricorso va indirizzato all'Ufficio/Area Legale della DIL cui spetta il potere decisionale, nel termine di 30 giorni dalla notificazione o comunicazione dell'atto impugnato.

A fini di semplificazione del procedimento, il ricorso va presentato per il tramite dell'Ufficio che ha emanato l'atto impugnato, il quale poi dovrà trasmetterlo, unitamente alla relativa documentazione, sia alla DIL competente per la decisione, sia alla DTL ex DRL alla quale va demandata l'istruttoria.

La documentazione relativa ai ricorsi deve essere trasmessa anche alle DTL ex DRL della Regione dove ha sede l'Ufficio che ha emanato l'atto impugnato.

La lettera circolare del Ministero, specifica che in ordine alla composizione dell'Organo decidente si osserva che, venute meno le DRL e confluiti i relativi compiti nelle DIL, il Comitato di cui all'art. 17 del D. Lgs. N. 124/2004, sarà costituito presso la DIL competente per territorio e presieduto dal suo Direttore.

Per quanto riguarda l'individuazione dei rappresentanti degli Istituti previdenziali che faranno parte del Comitato, verranno fornite istruzioni d'intesa con gli stessi istituti, così come per l'individuazione dei rappresentanti datoriali e sindacali convocati nelle ipotesi di ricorsi ex art. 12 del D.Lgs. n. 124/2004.

In relazione alla gestione del periodo transitorio, è stato disposto che i ricorsi già presentati presso le ex DRL che, alla data del 22 gennaio 2015, non siano stati ancora decisi, saranno trasmessi dalle stesse, unitamente all'istruttoria e ad ogni altro elemento utile per la decisione alle competenti DIL, informando contestualmente l'ufficio di provenienza dell'atto impugnato oltre al ricorrente. La riorganizzazione degli uffici del Ministero del Lavoro intacca anche noi, Consulenti del Lavoro e aspiranti tali, intervenendo anche sull'aspetto procedurale inerente il conseguimento del titolo alla professione, in ossequio all'art. 3, legge n. 12/1979 che indica la sede e l'autorità deputata alla concessione dell'atto abilitativo nell'ispettorato Regionale del lavoro.

A seguito delle nuove disposizioni, come era già stato annunciato dall'Ing. Renato Pingue

nell'intervista riportata sul n.01/2014 della nostra rivista, gli esami di abilitazione saranno svolti presso le DTL capoluogo di regione e non seguiranno la struttura interregionale.

Colgo l'occasione per formulare i migliori auguri all'Ing. Renato Pingue per la sua nuova carica di Direttore della Direzione Interregionale del Lavoro del Meridione.

Il praticantato negli studi professionali

di Vincenzo Vollono

(seconda parte)

Dopo aver analizzato l'istituto del "Praticantato" sotto l'aspetto giuridico, assicurativo e previdenziale, al fine di dare un senso compiuto all'opera, penso sia necessario delinearne anche l'aspetto fiscale (o tributario).

All'uopo va innanzitutto ricordato (come già anticipato nella "parte prima") che: *"il tirocinio (rectius: formazione) che sottende al Praticantato non fa sorgere alcun obbligo di natura economica tra le parti. Tuttavia il professionista può riconoscere al tirocinante una borsa di studio"*.

Il trattamento fiscale di eventuali compensi corrisposti per il tirocinio di preparazione all'Esame di Stato di abilitazione alla Professione dipende dall'eventuale presenza (oltre al rapporto di mera formazione) di prestazioni lavorative di natura subordinata, parasubordinata o autonoma e deve essere determinato in relazione al rapporto che di fatto viene a crearsi tra le parti.

Come detto, possono ricorrere, le seguenti diverse situazioni:

- erogazione di una borsa di studio, premio o sussidio per addestramento professionale. In tal caso, il rapporto rimane di mera formazione;
- erogazione di un compenso nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato;
- erogazione di un compenso nell'ambito di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto;
- compenso corrisposto nell'ambito di una prestazione professionale;
- compenso corrisposto per prestazioni di lavoro autonomo non esercitato abitualmente (occasionale).

Nella maggior parte dei casi, il rapporto che si instaura fra il Professionista e il Praticante è privo del requisito della subordinazione e mancano gli elementi tipici del lavoro autonomo.

Aspetti fiscali

Le somme percepite dai tirocinanti, assumendo la natura di incentivo alla formazione, sono fiscalmente qualificabili come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente disciplinati dall'art. 50, co. 1, lett. c), del TUIR che recita: *"le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante"*. Dette somme sono assog-

gettate a ritenuta sulla base del combinato disposto degli artt. 23 e 24 del D.P.R. 600/73. Per il soggetto erogante (il Professionista), tali somme sono deducibili dal reddito attesa l'inerenza di tali costi all'attività professionale.

Il professionista con praticanti – presupposto Irap

L'articolo 2 del D.Lgs. n. 446/97 istitutivo dell'Irap, stabilisce che *"Presupposto dell'imposta è l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi"*. Prevede poi che l'attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le Amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto d'imposta. L'articolo seguente stabilisce che i soggetti passivi d'imposta sono coloro che esercitano una o più delle attività descritte nell'art. 2.

Pertanto, in sostanza, sono soggetti passivi d'imposta le società, i lavoratori autonomi e gli imprenditori individuali.

Tuttavia, gli imprenditori individuali e i lavoratori autonomi scontano il pagamento dell'Irap solo se esercitano un'attività "autonomamente organizzata".

Giurisprudenza e prassi

Sono numerose le controversie sorte tra il Fisco e i contribuenti relative alla sussistenza, o meno, del requisito dell'autonoma organizzazione, risolte dalla giurisprudenza.

Recentemente, la [sentenza n. 4923 del 27 febbraio 2013](#), con cui la Cassazione, richiamando quanto già stabilito dalle Sezioni Unite nella sentenza n.

12108 del 2009 e dalla n. 8556 del 2011, ha ribadito quanto già affermato più volte dalla giurisprudenza di legittimità, ossia che il requisito dell'autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente che eserciti attività di lavoro autonomo:

- a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione, e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità e interesse;
- b) impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che, secondo l'"*id quod plerumque accidit*", costituiscono nell'attualità il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività anche in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.

La Corte Costituzionale, con la [sentenza n. 156 del 2001](#), ha sostenuto, per quanto a noi qui interessa, che:

- l'Irap non è un'imposta sul reddito, ma un'imposta di carattere reale perché colpisce un fattore economico diverso dal reddito, ossia il valore aggiunto prodotto dalle attività autonomamente organizzate, comunque espressivo di capacità contributiva in capo all'organizzatore dell'attività;
- l'elemento organizzativo è di certo connotato alla nozione stessa di impresa. Tut-

tavia non può dirsi altrettanto per l'attività di lavoro autonomo, anche se svolta con carattere di abitualità; *"è cioè possibile ipotizzare un'attività professionale svolta in assenza di organizzazione di capitali o lavoro altrui"*. In tal caso venendo meno tali requisiti verrebbe meno anche il presupposto d'imposta;

- l'accertamento relativo all'assenza degli elementi di organizzazione, in mancanza di specifiche disposizioni normative, costituisce questione di mero fatto;
- l'assoggettamento ad Irap dei soli soggetti che svolgono un'attività di lavoro autonomo per professione abituale, ancorché non esclusiva, trova fondamento in una non irragionevole presunzione circa la mancanza del requisito dell'autonoma organizzazione nelle diverse ipotesi di lavoro autonomo occasionale o comunque non abituale.

Con la Circolare n. 45/E/2008, l'Agenzia delle Entrate, prendendo spunto innanzitutto dalla citata sentenza della Corte costituzionale, ha evidenziato che *"(...) si è posto il problema di individuare per i lavoratori autonomi la nozione di attività autonomamente organizzata"*.

Dopo aver riportato quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, il documento di prassi ha chiarito che sussiste autonoma organizzazione quando ricorre almeno uno dei seguenti presupposti:

- impiego, in modo non occasionale, di lavoro altrui;
- utilizzo di beni strumentali eccedenti, per quantità o valore, le necessità minime per l'esercizio dell'attività.

L'ulteriore affermazione di tale importantissimo principio è avvenuta ad opera della sentenza della Corte di Cassazione n. 22020/2013, la quale ha affermato che l'automatica sottoposizione ad IRAP del lavoratore autonomo che disponga di un dipendente, qualsiasi sia la natura del rapporto e qualsiasi siano le mansioni esercitate vanificherebbe l'affermazione di principio desunta dalla lettera della legge e dal testo costituzionale secondo cui il giudice deve accertare in concreto se la struttura organizzativa costituisca un elemento potenziatore ed aggiuntivo ai fini della produzione del reddito, tale da escludere che l'IRAP divenga una (probabilmente incostituzionale) "tassa sui redditi di lavoro autonomo". Vi sono, a giudizio del Collegio, ipotesi in cui la disponibilità di un dipendente (magari part-time o con funzioni meramente esecutive) non accresce la capacità produttiva del professionista, non costituisce un fattore "impersonale ed aggiuntivo" alla produttività del contribuente, ma costituisce semplicemente una comodità per lui (e per i suoi clienti).

Pertanto il ricorso al solo lavoro dei praticanti negli studi professionali non fa necessariamente scattare la soggezione al pagamento dell'Irap.

Questo è quanto ha recentemente e nuovamente statuito sempre la Corte di Cassazione, con le sentenze n. 2520/2014 e 21150/2014.

I motivi delle decisioni assunte dalla Suprema Corte risiedono nel fatto che, avvalendosi solo di praticanti, l'attività svolta dal professionista non costituisce [autonoma organizzazione](#).

La Corte ha, quindi, nuovamente dovuto fornire una interpretazione del principio giurisprudenziale, secondo il quale: *“L'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diversa dall'impresa commerciale, costituisce presupposto dell'Irap qualora si tratti di attività autonomamente organizzata”*.

Nella fattispecie contestata nella prima sentenza, la Cassazione ritiene che il professionista che svolge la sua attività prevalentemente presso una società di cui è sindaco o amministratore, utilizzi beni strumentali di modesto costo ed eroghi modesti compensi per meno di 500 euro al mese ai suoi praticanti, non sia soggetto all'imposta in quanto l'attività svolta non costituisce [autonoma organizzazione](#). Viene dunque meno il presupposto impositivo per l'applicazione dell'IRAP.

La sentenza conferma l'interpretazione già fornita dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 45/E/2008 per la quale, essendo lo scopo del tirocinio prevalentemente quello di [formare il praticante al lavoro](#), non si può ritenere che il tirocinante contribuisca alla [formazione del reddito in modo autonomo](#), diversamente da come avviene con il lavoro da dipendente.

La valutazione del fattore “lavoro dipendente”

Fin qui, dunque, le affermazioni principali delle due sentenze.

Ciò che in questo scritto si vuole rimarcare con forza è che, prima di oggi, anche modeste spese per lavoro dipendente erano state ritenute in grado di stabilire con certezza l'esistenza dell'autonoma organizzazione; in altre parole, la valutazione circa l'autonoma organizzazione, con riferimento alle spese del personale, era solo di tipo “qualitativo” e non anche “quantitativo”, essendo incentrata sulla valutazione della tipologia del rapporto, non sul suo peso specifico. La novità che possiamo trarre è quindi legata alla posizione assunta dalla Suprema Corte nel valutare quale sia l'effettivo apporto del dipendente, non vincolando in maniera assoluta il presupposto impositivo dell'Irap per il solo fatto che detto contribuente impieghi stabilmente un dipendente.

Prima di tali sentenze, i due presupposti individuati dalla giurisprudenza per l'applicazione del tributo regionale (ossia il lavoro e il capitale) erano d'altronde, immotivatamente, trattati diversamente: infatti se era assodata la tesi per la quale la presenza di beni di significativo ammontare di per sé non configurasse autonoma organizzazione se tali beni sono necessari allo svolgimento della specifica attività, lo stesso non poteva dirsi per la valutazione del lavoro, che appariva invece assai rigida al punto che la mera presenza di un dipendente stabile finiva per obbligare il datore di lavoro al pagamento dell'Irap.

Le sentenze che si commentano introducono la valutazione anche nell'elemento-lavoro. E' il caso di sottolineare, d'altronde, che tale nuova impostazione è senz'altro più aderente al dettato normativo che, per l'applicazione dell'Irap, richiede che la

struttura che genera valore della produzione, oltre che organizzata, sia anche autonoma; e una struttura composta da un dipendente che ha un peso del tutto marginale nell'ambito dell'attività non potrebbe mai essere autonoma!

INSERTO SPECIALE

La notifica delle cartelle esattoriali

di Roberto Tempesta

Sulla questione della efficacia delle notifiche delle cartelle esattoriali a mezzo del servizio postale, sembrava che ci fosse stata una definitiva conclusione della diatriba interpretativa tra giudici di merito e Suprema Corte essendo, da ultimo, intervenuta anche una ordinanza della Corte, in data 08/11/2013 n. 25128, con la quale veniva riaffermato il seguente principio: *"è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senza altri adempimenti a opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente"*.

Tuttavia sul punto vi è ancora una notevole incertezza tant'è che alcuni tribunali e commissioni tributarie, anche successivamente a tale ordinanza, si esprimono ancora in contrasto con questa interpretazione.

Diversi autori hanno già, in passato, espresso il loro indirizzo interpretativo sulla questione, talvolta in adesione alle tesi contrarie, (si cfr A. Sacrestano, *La notifica di Equitalia a mezzo posta si deve considerare come inesistente*, in *Guida Normativa*, n. 11, dicembre 2009,) talaltre conformandosi al principio stabilito dalla Suprema Corte, ma, stante la attualità del dibattito, appare utile riprendere le argomentazioni lasciando, a chi legge, piena libertà di valutare quale possa essere quella più aderente al dettato normativo.

E' indispensabile, preliminarmente, precisare che l'argomento in questione è limitato alla problematica della riscossione dei tributi .

Tale precisazione si impone in quanto, con la modifica delle modalità di riscossione dei debiti contributivi recata dall'art 30 del D.L. 78/2010 come convertito nella L. 122/2010, vi è una espressa indicazione della possibilità residuale dell'Inps di notificare direttamente gli avvisi di addebito con efficacia di cartel-

la esattoriale, oltre che per pec anche a mezzo del servizio postale, ferma restando l'altra possibilità di utilizzo dei messi comunali o degli agenti di polizia municipale, previa convenzione.

Per avere una corretta delimitazione dell'ambito della problematica, è necessario individuare la norma di riferimento.

Nel caso di specie essa è costituita dall'[articolo 26 del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973 - "Notificazione della cartella di pagamento"](#)

La norma stabilisce:

Art. 26.

Notificazione della cartella di pagamento. La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda.

La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della riscossione. Non si applica l'articolo 149-bis del codice di procedura civile.

Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda, non è richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario.

Nei casi previsti dall'art. 140, del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalità stabilite dall'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito è affisso nell'albo del comune.

L'esattore deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione. Per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni

dell'art. 60 del predetto decreto; per la notificazione della cartella di pagamento ai contribuenti non residenti si applicano le disposizioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

La Corte costituzionale, con sentenza del 24 ottobre - 7 novembre 2007, n. 366 (in G.U. 1a s.s. 14/11/2007, n. 44), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 58, primo comma e secondo periodo del secondo comma, e 60, primo comma, lettere c), e) ed f), del d.P.R. 29 settembre 1973, n.600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), e dell'articolo 26, ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), nella parte in cui prevede, nel caso di notificazione a cittadino italiano avente all'estero una residenza conoscibile dall'amministrazione finanziaria in base all'iscrizione nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), che le disposizioni contenute nell'articolo 142 del codice di procedura civile non si applicano."

La Corte Costituzionale, con sentenza 19 - 22 novembre 2012, n. 258 (in G.U. 1a s.s. 28/11/2012, n. 47), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale del terzo comma (corrispondente all'attualmente vigente quarto comma) dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), nella parte in cui stabilisce che la notificazione della cartella di pagamento «Nei casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura civile [...] si esegue con le modalità stabilite dall'art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600», anziché «Nei casi in cui nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi sia abitazione, ufficio o azienda del destinatario [...] si esegue con le modalità stabilite dall'art. 60, primo comma, alinea e lettera e), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600»."

Questa è la stesura finale ed attuale della norma di legge ma, ai fini di una più cogente interpretazione, è utile soffermarsi sulle modificazioni intervenute, relativamente ai soggetti ed alle modalità .

Sino al 30 giugno 1999, venivano individuati, quali soggetti deputati alle notifiche, i messi notificatori delle esattorie, gli ufficiali giudiziari ovvero, laddove il comune fosse esterno alla sede della pretura, i messi comunali ed i messi della conciliazione. Nella ipotesi di notifica in comune non ricompreso nel circondario esattoriale, la notifica avveniva previa delegazione dell'esattore emittente, [riservando al solo esattore](#) la possibilità di effettuarla mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Successivamente e sino all'8 giugno 2001, con le modifiche introdotte dall'art. 12, comma 1, D. Lgs. n. 46 del 26 febbraio 1999 veniva previsto che la cartella fosse notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica poteva essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.

In tale nuova formulazione, confermandosi la possibilità di notifica a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, scompariva però l'indicazione specifica della attribuzione di tale particolare facoltà all'esattore.

Con una nuova modifica, dal 9 giugno 2001 e sino al 30 maggio 2010, a seguito di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 193 del 27 aprile 2001, ferma restando la individuazione dei soggetti autorizzati alla notificazione come previsti nella precedente formulazione, venivano ricompresi tra i soggetti abilitati alla ricezione, anche il portiere dello stabile ove era situata l'abitazione o l'ufficio o l'azienda.

Ciò che si evidenzia in tali successioni, secondo autorevoli pareri, è che la scomparsa della specifica previsione, a far data dal 01/07/1999, in capo all'esattore, di poter effettuare le notificazioni a mezzo posta, possibilità questa invece prevista dalle norme del codice di procedura civile per gli altri soggetti, escludeva l'esattore stesso dai soggetti abilitati alla diversa e speciale modalità. Ciò in quanto il richiamo alla possibilità di invio della cartella a mezzo posta non può che essere riferito ai soggetti individuati nella norma medesima.

Orbene ciò che si appalesa è una erronea identificazione tra agente della riscossione ed ufficiale della riscossione, mentre le figure sono giuridicamente ben distinte, essendo il secondo soggetto diverso ed individuato dal primo sulla base del possesso di particolari requisiti (ad esempio aver conseguito l'abilitazione a seguito di esami), ed a cui vengono attribuite le funzioni demandate dall'ordinamento giuridico agli ufficiali giudiziari.

Sulla funzione degli ufficiali della riscossione si rimanda a quanto previsto dal DPR 29.9.1973. n. 602, dal decreto legislativo 13.4.1999, n. 112, dal DPR n. 402/2000, dal D.L.203/2005 (convertito nella L. 248/2005), dal D.L. 70/2011 (convertito nella L.106/2011) e s.m.i., nonché dall'art. 42 del D. Lgs. 13 aprile 1999 n. 112.

Sulla base di tale interpretazione, gli effetti di tale modalità di notifica non potranno che essere quelli della inesistenza della notifica e non la semplice nullità, suscettibile quest'ultima di sanatoria mediante la costituzione in giudizio del ricorrente, della cartella di pagamento, con tutte le conseguenze ad essa inesistenza connesse.

Si dava cenno, in prologo, del principio statuito dalla S.C. che, tuttavia, anche a parere di chi scrive, attiene unicamente alla parte conclusiva del procedimento di notificazione, non rinvenendosi nella massima l'aspetto più significativo della problematica, ovvero la statuizione circa l'integrazione (non specificamente prevista dalla norma) tra i soggetti abilitati alla notificazione, quale che sia la modalità scelta - direttamente o a mezzo posta- dell'agente della riscossione.

Sul punto, infatti, i giudici di merito continuano a formulare pronunce che disattendono questo indirizzo.

Di recente è infatti intervenuta la Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso che, con la [sentenza n. 10 del 21 gennaio 2014](#), ha nuovamente ribadito il diverso orientamento rispetto alla Cassazione

Sostiene la CTP che all'esattore è infatti consentito notificare gli atti di competenza unicamente utilizzando gli intermediari indicati dalla legge: ufficiali di riscossione, soggetti abilitati dal concessionario, messi comunali, agenti di polizia giudiziaria oppure, oggi, anche a mezzo PEC

Qui lo stralcio della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso

... può a questo punto, essere esaminato il problema della notificazione a mezzo posta della cartella e degli altri provvedimenti da parte del concessionario della riscossione. Per la notificazione degli atti del procedimento amministrativo tributario, e segnatamente per la notifica a mezzo della posta, l'art.14, della L. 20/11/1982 n.890, al primo comma espressamente dispone che: "La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente deve avvenire con l'impiego di plico sigillato e può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari, nonché, ove ciò risulti impossibile, a cura degli ufficiali giudiziari dei messi comunali ovvero dei messi speciali autorizzati dall'Amministrazione finanziaria, secondo le modalità previste dalla presente legge. Sono fatti salvi i disposti di cui agli artt.26, 45 e seguenti del DPR 29/9/1973 n.602, e 60 del DPR 29/9/1973 n.600, nonché le altre modalità previste dalle singole leggi di imposta.

L'art.26 DPR 602/73 che, secondo il disposto dell'art. 14 cit., è l'unica fonte legislativa in materia di notificazione delle cartelle di pagamento e degli altri atti di competenza dell'Agente della riscossione, onde costituisce norma speciale, al primo comma dispone che: "La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o dagli altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero. previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso. la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda".

Orbene non sembra possa sussistere dubbio sul fatto che il secondo periodo della citata disposizione non sia altro che la prosecuzione del primo, nel senso che la prima parte concerne il soggetto che è abilitato dalla legge ad eseguire la notifica, mentre la seconda parte, ferma restante la necessità del soggetto abilitato, dispone in ordine alla modalità con cui può essere eseguita la notifica, chiarendo che essa notifica può essere effettuata, oltre che direttamente ad opera dei soggetti abilitati (indicati nella prima parte della disposizione), anche col mezzo della posta, ma pur sempre ad opera dei predetti soggetti abilitati.

La detta interpretazione sistematica trova conforto in due considerazioni, ovvero l'esame storico della disposizione di cui all'art.26 cit. e la interpretazione, letterale e logica (lex art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale), dell'art. 14. I comma. L. n.890 del 20/11/1982 (che disciplina la notifica a mezzo del servizio postale).

Infatti, prima che subisse modifica ad opera dell'art. 12, comma I, D.lgs.n.46 del 26 febbraio 1999, nel primo comma dell'art.26 cit. dopo le parole "La notifica può essere eseguita anche mediante invio sequivano le testuali parole 'da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento'.. "

Con la modifica predetta le parole da parte dell'esattore furono soppresse, il che è chiara manifestazione della volontà del legislatore di limitare la notifica a mezzo della posta solo ai soggetti abilitati alla notificazione espressamente indicati in precedenza dalla disposizione, con evidente esclusione della possibilità che la notifica sia effettuata direttamente dall'Agente della Riscossione. Sul punto è appena il caso di rilevare che non ha alcuna giuridica consistenza l'obiezione (che pure è stata fatta) secondo la

quale il termine esattore fu eliminato perché già sostituito da quello di concessionario della riscossione (oggi sostituito dal termine Agente della Riscossione) poiché nella stessa disposizione di cui all'art.26 cit. il legislatore adopera tranquillamente il nuovo termine concessionario sia nel primo comma ("...previa eventuale convenzione tra comune e concessionario") che nel comma quarto ("Il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento... "). onde deve necessariamente ritenersi che se avesse inteso conservare il potere di notifica diretta da parte del concessionario della riscossione non avrebbe avuto remore nel affermarlo espressamente.

Del resto l'ultimo comma del predetto art.26 è tassativo nell'affermare che "Per quanto non regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'art.60 del predetto decreto" ovvero dell'art.60 DPR 600/73 che, rinviando agli artt.137 e segg. c.p.c. (con alcune esclusioni) richiama anche l'art. 149 c.p.c. che prevede che la notificazione a mezzo del servizio postale è fatta dall'ufficiale giudiziario (oltre che dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati) ma giammai senza l'intermediazione di costoro.

Ulteriore argomento, a comprova della volontà del legislatore di non consentire all'Agente della riscossione la notifica diretta a mezzo della posta, si rinviene anche nella formulazione dell'art.14 L.890/1982 cit. che ha espressamente disposto che "la notificazione degli awisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente deve avvenire con l'impiego di plico sigillato e può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari ", in tal modo riservando la possibilità di notifica diretta (con esclusione dell'intermediazione dei soggetti abilitati per legge ai quali la notifica è demandata solo in caso di impossibilità di notifica diretta) agli Uffici che esercitano la potestà impositiva, con chiara esclusione degli Agenti della riscossione che sono preposti solo alla fase riscossiva.

Anche nel disciplinare il processo tributario il legislatore, quando ha voluto autorizzare la notificazione degli atti senza l'intermediazione dell'organo specificamente abilitato dalla legge ad effettuare le notifiche si è premurato di indicarlo espressamente come si evince dall'art.16 del D.lgs. n.546/92 dove nel secondo comma è formulata la regola generale secondo la quale "Le notificazioni sono fatte secondo le norme degli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile..." prevedendosi poi al secondo comma che "le notificazioni possono essere fatte anche direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell'atto in plico senza busta raccomandata con avviso di ricevimento... ".

E non sembra superfluo sul punto rilevare che ogni qualvolta il legislatore ha voluto autorizzare la notifica diretta ad opera del soggetto interessato ha usato l'avverbio direttamente.

Insomma torna alla mente il vecchio, ma sempre valido, brocardo ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit, che nella specie è addirittura confortato dalla constatazione che vi è stata abrogazione della disposizione che anteriormente all'anno 1999 abilitava l'A.d.R., all'epoca esattore, alla notifica diretta della cartella di pagamento.

Sussiste, infine, un ulteriore argomento che depone per l'esclusione della possibilità per l'Agente della riscossione di notificare direttamente a mezzo posta gli atti di sua competenza.

Come è ben noto, e come affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità "In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, l'avviso di ricevimento, il quale è parte integrante della relata di notifica, costituisce, ai sensi dell'art.4, terzo comma della legge 20 novembre 1982 n.890, il solo documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna del plico con la relativa data, sia l'identità della persona alla quale la consegna stessa è stata eseguita, e che ha sottoscritto l'avviso; esso riveste natura di atto pubblico, e, riguardando un'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale, ai sensi dell'art.1 della legge 890 cit.. gode della medesima forza certificatoria di cui è dotata la relazione di una notificazione eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario, owerosia della fede privilegiata attribuita dall'art.2700 c.c. in ordine alle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che l'agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, attesta avvenuti in sua presenza: pertanto. il destinatario che intenda contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, affermando di non avere ricevuto l'atto ed in particolare di non avere mai apposto la propria firma sull'avviso, ha l'onere di impugnarlo a mezzo della querela di falso anche se l'immutazione del vero non sia ascrivibile a dolo, ma soltanto ad imperizia, leggerezza o negligenza dell'agente postale" (Cass. 11708/2011).

Della particolare efficacia probatoria dell'avviso di ricevimento, contestabile solo a mezzo della querela di falso, è convinta la stessa resistente Equitalia (che richiama la sentenza della SC 11708/2011 cit.) onde trattasi di argomento pacifico in causa.

Ma a questo punto, affermato, come si è detto, il principio che la natura di atto pubblico, e quindi la particolare fede privilegiata di cui gode l'avviso di ricevimento della raccomandata, deriva dalla attività legitt-

timamente delegata dall'ufficiale giudiziario (pubblico ufficiale) all'agente postale (che non è di certo un pubblico ufficiale, ma solo il dipendente di una società privata), consegue che allorquando, come nella specie, non vi è l'intermediazione del pubblico ufficiale designato dalla legge ad effettuare, anche con il mezzo della posta, la notificazione, che è invece effettuata direttamente dall'Equitalia (che, per le considerazioni in precedenza svolte non risulta abilitata dalla legge ad effettuare la notifica direttamente) l'avviso di ricevimento non riveste alcuna forza certificatoria e non prova che la notifica sia avvenuta come prescritto dalla legge.

Conclusivamente è possibile affermare che, per i provvedimenti emessi in esito al procedimento amministrativo tributario, escluso l'unico caso previsto dalla legge di notifica diretta col mezzo della posta da parte dell'Ufficio impositore. per gli atti di competenza dell'Agente della riscossione la previsione di notifica a mezzo posta raccomandata a.r. di cui all'art.26 DPR 602/73 va intesa unicamente come modalità esecutiva della notificazione sempre affidata all'organo preposto dalla legge alla notificazione (messo notificatore nominato dal Concessionario della Riscossione ex art.45 D.lgs.112/99 oppure messo comunale o agente della polizia municipale), e tanto in perfetta sintonia con il disposto di cui all'art.60 DPR 600/73 che espressamente richiama la norme del codice di procedura civile (artt.137 e segg.) che disciplinano la notificazione come atto proprio ed esclusivo dell'ufficiale giudiziario, anche quando si avvale del servizio postale.

E' appena il caso, poi, di rilevare che non appare consistente, al fine di inficiare la ritenuta inesistenza del potere di notificazione diretta da parte dell'A.d.R. il rilievo che, essendo il potere di notifica a mezzo della posta già previsto in via generale per gli organi della notificazione, la previsione di notifica a mezzo raccomandata contenuta nell'art.26 cit. a volerla riferire (come si è affermato) agli agenti abilitati per la notifica, dovrebbe ritenersi del tutto inutile ed ultronea. Sul punto deve rilevarsi che l'art.26 cit. è norma chiaramente speciale rispetto alla normativa generale in tema di notifiche degli atti tributari, come si desume anche dal testuale disposto dell'art. 14 L. n.890/1982 che, dopo avere disposto che "la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente...può eseguirsi a mezzo della posta... a cura degli ufficiali giudiziari, dei messi comunali ovvero dei messi speciali autorizzati dall'Amministrazione finanziaria secondo le modalità previste dalla presente legge " dispone che "sono fatti i salvi i disposti di cui agli artt. 26, 45 e segg del DPR 602 del 29/9/1973 e l'art.60 del DPR 600 del 20/9/1973, nonché le altre modalità di notifica previste dalle norme relative alle singole leggi di imposta ".

E' di tutta evidenza che con la formulazione dell'art. 14 predetto il legislatore, dopo avere dettato la regola generale per la notificazione degli atti tributari, si è preoccupato di salvaguardare (fatti salvi i disposti) le norme speciali espressamente richiamate, tra le quali appunto l'art.26 D DPR 633/72 che disciplina la notificazione delle cartelle di pagamento e degli altri atti di competenza dell'A.d.R. anche relativamente ai soggetti abilitati (indicandone quattro ben definite categorie), dettando disposizioni diverse da quelle previste per la notificazione in generale degli atti tributari, anche con riferimento alla notifica a mezzo del servizio postale.

Del resto ulteriore conferma alla tesi della esclusione del potere dell'A.d.R. di notificare a mezzo posta si rinviene anche nella formulazione del comma 1 bis dell'art.26 (aggiunto dall'art.38, comma 4 D.L. n.78/2010) che testualmente dispone che " La notifica della cartella di pagamento può essere eseguita con le modalità di cui al DPR 11 febbraio 2005 n.68, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili anche in via telematica dagli agenti della riscossione. Non si applica l'art. 149 bis cpc

La disposizione è ulteriore (e recente) conferma che ancora oggi il legislatore (che certo non ignora il costante prevalente indirizzo della giurisprudenza di merito sulla questione) ribadisce per l'Agente della Riscossione il divieto di notificare col mezzo della posta. Infatti dal predetto secondo comma dell'art.26 si evince chiaramente che l'unica forma di notifica diretta consentita all'AdR è quella effettuata con la PEC (l'indirizzo è consultabile dagli agenti della riscossione e non dai soggetti abilitati alla notifica: ufficiali della riscossione etc.), mentre è esclusa la notifica ex art. 149 bis c.p.c.. ovvero la notifica a mezzo posta elettronica effettuata non direttamente dall'AdR con la PEC, ma mediante consegna all'organo della notificazione del documento da notificare: la detta esclusione non troverebbe giustificazione se fosse consentito all'AdR la notifica diretta a mezzo di raccomandata postale che, come è noto, è equiparata alla notifica a mezzo PEC. Si che oggi è possibile affermare che l'unica forma di notifica diretta da parte degli A.d.R. per gli atti di sua competenza è quella a mezzo PEC (con la quale esso AdR non consegna ad altri l'atto da notificare), e tanto si evince anche dalla espressa indicazione dell'A.d.R. quale soggetto abilitato alla consultazione, anche in via telematica, degli elenchi previsti dalla legge per i titolari di PEC, senza che vi sia invece alcun riferimento alle quattro categorie di soggetti abilitati alla notifica a mezzo posta indicati nel primo comma dell'art.26 cit.

Consegue che, esclusa la sola notifica a mezzo PEC, in caso di notifica eseguita direttamente dall'Agente della riscossione, per qualsivoglia atto che rientri nella sua competenza (ovvero, oltre che la cartella di pagamento, anche per le iscrizioni di ipoteche, gli avvisi di pagamento, i fermi amministrativi, sequestri etc.), la notifica dovrà essere ritenuta del tutto inesistente, ovvero non sanabile, poiché la sanatoria di cui all'art. 156 c.p.c. (a volerla ritenere applicabile agli atti diversi da quelli processuali) potrebbe eventualmente riferirsi ad una cartella con relata di notifica viziata, ma pur sempre notificata da un soggetto abilitato dalla legge.

Giova ricordare, in proposito, che l'inesistenza giuridica della notificazione (che ricorre quando essa, come nella specie, è effettuata in modo assolutamente non previsto dalla legge, tale, cioè da non consentirne l'assunzione nel tipico atto di notificazione delineato dal legislatore) rende il provvedimento, al quale ha riferimento, completamente privo di effetti giuridici nei confronti del contribuente e del tutto insuscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo, sanatoria che è prevista solo per le nullità (Cass. Sez. trib. n.24442/2008) e segnatamente, per quanto concerne la notificazione, dall'art.160 c.p.c. ovvero se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data.

Non sembra superfluo, inoltre, precisare che la disposizione di cui all'art.26 cit. (ovvero il divieto di notifica diretta da parte dell'Agente della riscossione) si applica a tutti gli atti del procedimento di espropriazione forzata, come espressamente previsto dall'art.49 DPR n.602/73 che rinvia, per la notifica degli atti, alle "modalità previste dall'art.26".

In proposito non può omettersi, tuttavia, di rilevare che la resistente Equitalia ha indicato alcune sentenze di merito e di legittimità con le quali è stata ritenuta perfettamente valida la notifica di cartella di pagamento effettuata direttamente dall'Agente della riscossione a mezzo del servizio postale.

Questo Collegio non ignora le precedenti sentenze indicate e nemmeno ignora la sentenza della Cassazione n. 14327 del 19/6/2009 e l'Ordinanza della Suprema Corte n. 154948 del 26/5/2010, nonché le più recenti sentenze nn. 2288/2011, 11708/2011 e 15746/2012, nonché quella recentissima n.01091/13 depositata il 17 gennaio 2013.

Tuttavia, quanto alle sentenze questa CTP osserva che esse sono contrastate da numerose sentenze di merito (v. tra le tante CTP Lecce n.909/2009, CTR Lombardia n. 141/2009, CTP Genova n. 125/2008 e, più di recente, CTP Lecce n.533 del 29/12/2010, presidente del collegio giudicante di quest'ultima il presidente Plenteda che è anche Presidente della Sezione Tributaria della Cassazione), sentenze che hanno espressamente ritenuto affetta da nullità assoluta ed insanabile la cartella notificata da parte dell'Agente della Riscossione direttamente col mezzo della posta senza l'intermediazione di un soggetto abilitato alla notificazione, notificazione quindi da ritenere inesistente giuridicamente. A detti convergenti insegnamenti si è già adeguata questa stessa CTP con varie sentenze (la prima sentenza n. 104/11 del 19/5/2011).

Quanto alle decisioni della Suprema Corte, si osserva che la sentenza n. 14327 del 19/6/2009 risulta emessa in relazione ad un caso in cui era (o comunque venne ritenuta) ancora vigente la vecchia formulazione dell'art.26 DPR 602/73 (precisamente richiamata nella stessa sentenza) che prevedeva espressamente la notifica a mezzo posta della cartella direttamente ad opera (si noti bene!) dell'esattore, previsione, come si è già detto, eliminata con provvedimento di legge nell'anno 1999. Quanto, poi, all'ordinanza della S.C. n. 15498 del 26/5/2010 si osserva che nella stessa (pur essendo stato posto alla Corte il quesito in ordine alla validità della notifica diretta ad opera dell'Agente della Riscossione) si fa riferimento solo alla inesistenza della relata di notifica precisandosi che per il caso di notifica col mezzo della posta non è richiesta (evidentemente ai fini della prova) la relata di notifica poiché la prova dell'avenuta notifica è data dall'awiso di ricevimento della raccomandata, e che l'eventuale nullità della notifica (evidentemente per omissione della relata) deve ritenersi sanata per raggiungimento dello scopo dalla proposizione di tempestiva opposizione, pur dopo la precisazione che "...l'inesistenza della notificazione, come tale insuscettibile di sanatoria, è configurabile solo quando essa manchi totalmente oppure quando l'attività compiuta esca completamente dallo schema legale del procedimento notificatorio, essendo stata effettuata in modo assolutamente non previsto dalla normativa

Come è evidente, sia pure nella stringata motivazione dovuta alla natura del provvedimento in cui è contenuta (ordinanza), la Suprema Corte, pure ammettendo la sanatoria della mancanza di relata di notifica (sanatoria che questa Commissione non ha escluso in via generale), essa stessa non ha dubbi nell'affermare la inesistenza e non sanabilità di quella attività che esca completamente dallo schema legale del procedimento notificatorio, e non si vede come non possa essere qualificata tale una attività di notificazione effettuata da un soggetto che non sia a ciò legittimato da alcuna legge, come si è dimostrato in precedenza.

E' appena il caso, poi, di rilevare che nulla aggiunge, alla contrastata tesi della validità della notifica eseguita con la posta direttamente dall'Agente della Riscossione, la pure prospettata argomentazione secondo la quale il penultimo comma dell'art.26 DPR 602/73 fa obbligo al concessionario, in caso di notifica col mezzo della posta, di conservare l'avviso di ricevimento della raccomandata che costituisce prova della avvenuta notifica della cartella. E' infatti fin troppo evidente che, nell'ipotesi che il soggetto (abilitato dalla legge) abbia effettuato la notifica utilizzando il servizio postale, la prova dell'avvenuta notifica non può di certo essere costituita dalla relazione di notifica (dalla quale potrebbe risultare solo che il plico è stato consegnato alla posta), ma unicamente dall'avviso della raccomandata recante la firma di ricezione del destinatario, avviso la cui omessa produzione comporta non già la nullità, ma la inesistenza della notificazione (Cass. Sez. trib. 17066/2009). Quanto alla sentenza della S.C. n.2288/2011, è pur vero che in essa si afferma che "l'art. 26 DPR 602/73 prevede che la notificazione, da parte dell'esattore, possa essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento " ma, a parte il fatto che essa sentenza fu emessa in relazione ad una cartella relativa ad IRPEF 1995/1997, onde, anche per il testuale riferimento al termine "esattore" (già sostituito dal termine concessionario della riscossione e successivamente da quello di Agente della riscossione), non può escludersi che abbia riferimento alla legislazione ante riforma del 1999, non può non rilevarsi che in essa sentenza era da risolvere non già il quesito della possibilità di notifica diretta da parte del Agente della riscossione, bensì quello della mancanza di relata che, come è ben noto, è sostituita dall'avviso di ricevimento della raccomandata in caso di notifica a mezzo posta. E tanto non senza comunque rilevare che nella sentenza non si parla di notifica diretta da parte dell'esattore, onde nemmeno può escludersi che in essa il giudice abbia sottinteso che la notifica fosse avvenuta per il tramite di uno dei soggetti qualificati, anche perché diversamente non si saprebbe che valore attribuire all'avviso di ricevimento (non certo quello di atto pubblico, per quanto in precedenza detto).

Anche nella sentenza n.11708/2011 (già in precedenza indicata) si afferma che l'art.26 cit. prevede che la notifica della cartella possa realizzarsi con varie modalità "e così tra l'altro anche senza ricorrere alla collaborazione di terzi (messi comunali, agenti della Polizia municipale...)ma direttamente ad opera del concessionario mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento... ". Trattasi tuttavia di affermazione fatta incidentalmente poiché nella specie la S.C. era stata solo investita della questione relativa alla validità o meno della notifica per la omessa identificazione del destinatario a causa della non intelligibilità della firma dello stesso sull'avviso di ricevimento. La questione veniva risolta dal giudice nel senso della piena validità della notifica assumendosi che la attestazione dell'agente postale fa fede fino

a querela di falso poiché l'awiso "riveste la qualità di atto pubblico...riguardando un'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale". In proposito non può farsi a meno di rilevare che l'ultima affermazione della S.C. si pone in insanabile contrasto con quanto in precedenza da essa stessa affermato circa la possibilità di notifica diretta da parte del concessionario (??) senza la intermediazione del pubblico ufficiale indicato dalla legge.

Relativamente, infine, alle sentenze della S.C. n.15746 del 19/9/2012 e n.01091/13 depositata in data 17/01/2013 nonché la recentissima ordinanza n.25128/2013 (depositata in data 08/11/2013) si osserva che entrambe, risolvendo la prospettata questione circa la identificabilità del destinatario della raccomandata, si limitano a riportare, quasi testualmente, le affermazioni contenute nella precedente predetta sentenza n. 11708/2011.

Può quindi affermarsi che sino ad oggi la Suprema Corte non ha mai direttamente affrontato e risolto con una qualche motivazione la questione (sulla quale vi è contrasto tra i giudici di merito) della legittimazione dell'Agente della Riscossione per la notifica diretta con il mezzo della posta degli atti di sua competenza dopo l'entrata in vigore (01/7/1999) del D.lgs n.46/1999 che, come si è già detto, eliminò dall'art.26, l comma del DPR 602/73, dopo le parole mediante invio, l'inciso da parte dell'esattore.

Come è infatti chiaramente desumibile dalla lettura delle sentenze sopra indicate, la S.C. si è limitata ad affermazioni apodittiche ed indimostrate circa la possibilità di notifica diretta da parte dell'A.d.R., anche perché il problema giuridico che le era stato sottoposto concerneva unicamente la validità dell'awiso di ricevimento della notificazione effettuata con la posta, problema da essa risolto, come si è visto, attribuendo al predetto awiso la natura di atto pubblico facente fede fino a querela di falso, e tanto in base al presupposto che la notifica fosse stata effettuata dall'organo previsto dalla legge (owero non dall'esattore) come espressamente indicato nella sentenza 11708/2011 richiamata nelle successive sentenze.

Conclusivamente questo giudicante ritiene che la omessa intermediazione di uno dei soggetti abilitati dalla legge (ufficiali della riscossione o altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge o, previa eventuale convenzione tra Comune e Concessionario, messi comunali o agenti della polizia municipale) ad effettuare la notifica col mezzo della raccomandata postale della cartella di pagamento, o di qualsiasi altro atto di competenza dell'Agente della Riscossione, configuri un'ipotesi di

giuridica inesistenza della notificazione che inficia, per assoluta nullità derivata, la cartella di pagamento, attesa la natura recettizia della stessa, con impossibilità, trattandosi di inesistenza, di configurare alcun tipo di sanatoria.

Come già detto, la Suprema Corte di Cassazione non ha compiutamente affrontato l'eccezione dell'inesistenza della notifica per posta diretta perché effettuata da un soggetto non abilitato dalla legge. Ciò lo si evince dalla lettura di alcune sentenze, nelle quali la causa petendi e il petitum sono solo la mancata relata di notificazione.

Sentenza n. 14327 del 19 giugno 2009.

*"In tema di notifica a mezzo posta della cartella esattoriale emessa per la riscossione di sanzioni amministrative, trova applicazione l'art. 26 del D.P.R. 602/1973, per il quale la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente e dal consegnatario, **senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica**, come risulta confermato per implicito dal penultimo comma del citato art. 26, secondo il quale l'esattore è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'Amministrazione".*

Sentenza n. 2288 del 31 gennaio 2011.

*"Laddove la cartella di pagamento sia notifica a mezzo della raccomandata con avviso di ricevimento ex art. 26 D.P.R. 602/1973, la notifica si ha per eseguita al momento della data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario non risultando necessaria la **redazione della relazione di notificazione**".*

In questi casi, la questione affrontata verteva comunque in ipotesi di normativa previgente.

Ordinanza n. 15948, 6 luglio 2010.

“Non ha rilievo la mancata redazione della relata, in quanto non prevista dalla legge per siffatta modalità di notifica della cartella, come implicitamente confermato dal disposto del penultimo comma dell’art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973.”

In questo caso la questione affrontata solo per l’aspetto della relazione di notifica.

Vi sono poi alcuni provvedimenti che sembrano porsi in contrasto con l’interpretazione sin qui sostenuta.

Sentenza n. 11708 del 27 maggio 2011; 15746 del 19 settembre 2012; 1091 del 17 gennaio 2013

“in tali pronunce si sostiene, richiamando L’art.26 D.P.R. 602/1973, che circa la notifica della cartella esattoriale essa possa realizzarsi con varie modalità, e così tra l’altro anche senza ricorrere alla collaborazione di terzi (messi comunali, agenti della polizia municipale), ma direttamente ad opera del Concessionario mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.”

Tuttavia in nessuna di queste sentenze si fa cenno alla diversa formulazione della norma come intervenuta nel tempo così che non sembra possano costituire valido precedente per il caso in questione.

Si auspica quindi un intervento chiarificatore da parte delle SU.

COMPOSIZIONE ANCL REGIONALE CAMPANIA

Granata Anna Maria – Presidente Regionale

Caldarazzo Oreste – Vice Presidente Regionale

CONSIGLIO REGIONALE

Buonocore Maurizio

Cardinale Carlo

Colucci Gennaro

Damiani Stefania

Del Sorbo Carmine

Esposito Carmine

Feola Angela

Izzo Alfonso

Montefusco Giovanni

Piazza Giuseppe

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Lufino Lucio

Giaquinto Giovanni

Milazzo Pasqua

COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

Sgariglia Nicola - Presidente

Buono Claudio

D'Antonio Saverio

ASSEMBLEA DELEGATI REGIONALE

Carbonelli Luigi

Caduto Antonio

Esposito Fabio

Esposito Giosuè

Formicola Annarita

De Paola Ernesto

Romeo Alessandro

Vitalone Maddalena

Vollono Vincenzo

CENTRO STUDI "on. V. MANCINI"

Via Alcide De Gasperi, 55 - V° piano, 80133 Napoli

T. (+39) 08 18 06 04 83; F. (+39) 08 18 06 20 07

<http://www.anclsuregionecampania.it/> - ancl.regionecampania@alice.it;

[@anclsu_campania](#) - [facebook.com/AnclSU_Regione Campania](https://www.facebook.com/AnclSU_Regione_Campania)

Direttore : ***Granata Anna Maria***

Coordinatori: ***Del Sorbo Carmine, Esposito Carmine***

Componenti: *Barbato Antonio, Caduto Antonio, Carbonelli Luigi, Cascione Andrea, Cuomo Gelsomina, D'Errico Dora, Di Niola Francesco Saverio, Fiamma Luigi, Gargano Rino, Gargiulo Lucia, Granata Antonio, Milazzo Pasqua, Piazza Giuseppe, Piscopo Stefania, Romeo Alessandro, Russo Gianluigi, Tempesta Roberto, Torrecuso Marco, Trimarco Riccardo, Ussano Stefano, Vollero Isabella, Vollono Vincenzo.*

Responsabile grafico: *Gargano Rino*

